SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 novembre 1996, n. 586.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1996, n. 272, e 22 luglio 1996, n. 383.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1996, N. 485.

All'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. — 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi"».

All'articolo 3, al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «debbono procedere» *sono inserite le seguenti:* «ad ogni effetto».

All'articolo 4, al comma 1:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale"»;

la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali"»;

dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*

«*b-bis)* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva"»;

la lettera c) *è soppressa;*

All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 *(Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi)*. — *1.* Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2277):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport (VELTRONI) il 21 settembre 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° ottobre 1996.

Esaminato dalla VII commissione il 2, 3, 16, 17, 22 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 4 novembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1612):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 5 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 novembre 1996.

Esaminato dalla 7ª commissione il 7 e 12 novembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 1996.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 61. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 dicembre 1996.

96G0616

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 novembre 1996.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 datata 10 agosto 1995, recante disposizioni urgenti per alcune opere pubbliche nelle regioni del Piemonte e della Lombardia. (Ordinanza n. 2471).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il comma 1, lettera *e)* dell'art. 12 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 datata 10 agosto 1995 contenente disposizioni urgenti per alcune opere pubbliche nelle regioni del Piemonte e della Lombardia, integrata dall'ordinanza n. 2452 del 4 luglio 1996;

Vista la nota a. 37272/1-4-4 del 24 settembre 1996 con la quale la provincia di Cuneo ha chiesto l'autorizzazione a poter far effettuare al proprio personale di ruolo, impiegato in attività connesse alla realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'art. 1, primo comma, dell'ordinanza n. 2412 del 10 agosto 1995, lavoro straordinario, in deroga al limite fissato dal contratto di lavoro;

Ritenuto di dover accogliere, con carattere di generalità, la suddetta richiesta al fine di accelerare le attività tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali dal 1994;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Articolo unico

1. Alla fine del primo comma dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 del 10 agosto 1995 dopo la parola «progetti.» è aggiunto il seguente periodo: «Le stesse amministrazioni possono, altresì, autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo, impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'art. 1, primo comma, dell'ordinanza n. 2412 del 10 agosto 1995, fino ad un massimo di 50 ore pro-capite mensili, oltre quelle previste dall'attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza dell'emergenza, con oneri a carico delle Amministrazioni medesime».

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7682

ORDINANZA 16 novembre 1996.

Modificazioni all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2454 contenente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996 nel territorio della provincia di Como. (Ordinanza n. 2472).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Como colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996;

Vista la propria ordinanza n. 2454 datata 5 agosto 1996 con la quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma complessiva di L. 2.000.000.000 di cui L. 400.000.000 per immediati interventi a favore di persone che avevano subito gravi danni a beni mobili ed immobili ed a sostegno della ripresa delle attività produttive e L. 1.600.000.000 per interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi;

Vista la nota della regione Lombardia n. 32721 del 25 ottobre 1996 con la quale la medesima ha chiesto una variazione alle iniziali disposizioni di spesa in quanto, a seguito delle verifiche effettuate, sono stati accertati danni per i privati solo per L. 200.000.000, mentre è emersa contemporaneamente una grave situazione di dissesto idrogeologico con la conseguente necessità di provvedere con urgenza ad interventi a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'ordinanza n. 2454 del 5 agosto 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 3, le parole «L. 400 milioni» sono sostituite dalle parole «L. 200 milioni»;

b) all'art. 4, comma 2, le parole «L. 1.600 milioni» sono sostituite dalle parole «L. 1.800 milioni».

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7684

ORDINANZA 16 novembre 1996.

Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture gravanti sui bacini idrografici delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Verbania la cui ritardata esecuzione costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. (Ordinanza n. 2474).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 4, comma 1-*ter*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Considerato che ai sensi delle sopra-citate norme la regione Piemonte può utilizzare lire 4 miliardi per far fronte alla eliminazione di materiali litoidi e/o legnosi sulla rete idrografica minore che costituiscono ostacolo al deflusso delle piene ed aventi caratteristiche di manutenzione preventiva;

Visto l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni;

Visto il piano stralcio PS 45 redatto anche sulla base del piano finanziario quinquennale 1995-1999 che individua gli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché il piano stralcio delle fasce fluviali adottato dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po in data 5 febbraio 1996 e le indicazioni contenute nel progetto «SP1 - piene e naturalità degli alvei» concernenti gli interventi di difesa dalle inondazioni;

Ritenuto che l'adozione dei detti piani tiene luogo alle disposizioni di cui agli articoli 14, commi 1 e 7, e 16, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e, pertanto, consente il ricorso alle progettazioni esecutive;

Visti i pareri favorevoli del comitato tecnico dell'autorità di bacino del fiume Po contenenti l'elenco degli interventi straordinari di eliminazione dei sovralluvionamenti sui corsi d'acqua nelle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Verbania predisposto dalla regione Piemonte, dalle amministrazioni locali interessate e dal magistrato per il Po, riconducibili a situazioni di pericolo imminente per centri abitati e per infrastrutture;

Tenuto conto delle risultanze dell'incontro del 25 ottobre 1996 tenutosi presso il dipartimento della protezione civile nel corso del quale è stato esaminato il piano degli interventi strutturali urgenti per la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture in prossimità del fiume Tanaro;

Ritenuto che l'attuale stato di pericolosità non sia superabile con procedure ordinarie e che sia, pertanto, necessaria intervenire ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 225/1992;

Ritenuto necessario consentire alle amministrazioni degli enti colpiti dall'evento calamitoso del 7 e dell'8 ottobre 1996 di poter regolarizzare le ordinazioni fatte a terzi, in deroga al disposto dell'art. 35, terzo comma, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, entro il 31 dicembre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Acquisito il parere del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze;

Avvalendosi dei poteri in deroga;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi urgenti ed indifferibili, finalizzati ad eliminare pericoli immanenti nei riguardi delle popolazioni e delle infrastrutture individuati dalla regione Piemonte, dall'Autorità di bacino del fiume Po e dal magistrato per il Po, alla regione Piemonte e al magistrato per il Po sono assegnate risorse rispettivamente di L. 10.440.000.000 e di lire 11.670.000.000 per far fronte alla rimozione di materiali litoidi e legnosi nonchè al rimodellamento dei tronchi d'alveo principali e secondari della rete idrografica Tanaro-Po. Agli oneri relativi si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'art. 4, comma 1-*ter*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

Art. 2.

1. Per far fronte alla messa in sicurezza dei centri abitati rivieraschi nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo, sono individuati i seguenti interventi in lotti funzionali proposti dalla regione Piemonte, dall'Autorità di bacino del fiume Po e dal magistrato per il Po:

sistemazione idraulica del nodo Tanaro-Borbore in corrispondenza della città di Asti;

ripristino urgente di brevi tratti del sistema arginale a difesa della frazione Cantalupo ed eliminazione sovralluvionamenti nei comuni di Antignano ed Isola d'Asti; ripristino del sistema arginale e della difesa in sponda destra del fiume Tanaro in località Salici nel comune di Costigliole d'Asti e risagomatura dell'alveo in sponda sinistra; adeguamento ponte ss. 231;

adeguamento dell'argine in sponda destra Tanaro nel tratto compreso tra la località Fonte dei Lobbi ed il rilevato d'accesso al ponte della s.p. 78 «Valenza-Rivellino» nei comuni di Alessandria e Piovera;

adeguamento e sistemazione del sistema arginale in sponda sinistra Tanaro a difesa dell'abitato di Castello d'Annone e rimodellamento dell'alveo; sistemazione e deviazione del rio Fontana Santa. Realizzazione argine in sponda sinistra fiume Tanaro a difesa dell'abitato di Cerro Tanaro; inalveazione del rio Freddo e rimodellamento alveo Tanaro;

realizzazione argine in sponda destra fiume Tanaro a difesa dell'abitato di Rocchetta Tanaro e rimodellamento dell'alveo; apertura luci integrative ponte s.p. 27;

realizzazione di sistema arginale in sponda sinistra Tanaro a difesa della località Madonna della Neve in comune di Clavesana, nonchè rimodellamento dell'alveo nel tratto compreso tra le due opere di derivazione esistenti;

realizzazione di sistema arginale in sinistra Tanaro a difesa della frazione Mussotto in comune di Alba;

realizzazione di argine in sponda sinistra Tanaro a difesa dell'abitato di Felizzano e demolizione del rilevato arginale esistenti in sponda sinistra a valle dell'abitato; realizzazione di sistema arginale in sponda sinistra Tanaro a monte della città di Alessandria nel tratto compreso tra l'abitato di Solero ed il ponte FF.SS. della linea Torino-Genova;

rimodellamento dell'alveo e realizzazione di argini sul fiume Tanaro nel tratto compreso tra la città di Alessandria e la confluenza Po;

adeguamento dell'argine in sponda destra Tanaro in corrispondenza del quartiere Orti nella città di Alessandria sino alla confluenza del canale Carlo Alberto; realizzazione ed adeguamento sistema arginale in sponda destra Tanaro a monte della città di Alessandria in località Casalbagliano ad Alessandria.

Detti interventi rientrano tra quelli previsti dal piano stralcio 45 con le risorse disposte dall'art. 7 della legge 16 febbraio 1995, n. 35.

Art. 3.

1. La regione Piemonte, di norma, affiderà agli enti locali gli interventi di cui all'art. 1. Nell'ambito delle risorse per far fronte agli interventi di cui agli articoli 1 e 2, il magistrato per il Po può attivare concessioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, in materia di opere pubbliche a favore dei comuni interessati con particolare riferimento agli interventi di rimodellamento dei tronchi d'alveo, anche ricadenti nell'ambito di aree protette.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza, di cui agli articoli 1 e 2, la regione Piemonte, gli enti interessati ed il magistrato per il Po adottano provvedimenti in deroga all'art. 24, commi 1, 5 e 6, all'art. 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, fatta salva la pubblicità degli incanti che potrà essere effettuata prima dell'approvazione dei progetti esecutivi, sulla base dell'importo presunto dei lavori e fornitura ai sensi dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, al fine di concorrere al raggiungimento del miglior prezzo utilizzando anche il criterio di pluralità di cui all'art. 23 della legge n. 216/1995.

Art. 5.

1. I progetti esecutivi devono essere redatti entro 50 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e gli affidamenti dei lavori devono concludersi entro 15 giorni dall'approvazione dei progetti. Per quanto disposto dal precedente art. 4, gli incarichi di progettazione esecutiva possono essere affidati anche a professionisti i cui curricula siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione.

Art. 6.

1. I prefetti ed i sindaci, per la parte di propria competenza, dispongono l'occupazione di urgenza dei siti interessati alle opere, allo stoccaggio dei materiali ed al rinforzo ed ampliamento degli argini esistenti.

Art. 7.

1. I sindaci possono disporre ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica datato 10 settembre 1982, n. 915, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali, sentiti i servizi tecnici delle province competenti.

Art. 8.

1. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche o non alienati possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici, all'ANAS e alle FF.SS. per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale. Analoga procedura potrà essere seguita anche per lo smaltimento dei materiali di disalveo già accumulati lungo i corsi d'acqua, in somma urgenza, in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di luglio, agosto ed ottobre 1996.

Art. 9.

1. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti ad autorizzazione di cui all'art. 82 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette e sono realizzati dai soggetti attuatori sulla base del progetto approvato dall'autorità idraulica competente o dai servizi tecnici regionali deputati alla forestazione per quanto concerne il taglio delle piante nei corsi di acqua.

Art. 10.

1. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino dell'officiosità delle sezioni idrauliche possono essere attuati attraverso concessioni in termini di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua sulla base di progetti esecutivi approvati dall'Autorità idraulica competente che, altresì, valuterà il valore commerciale dei materiali comunicandolo al compartimento per il territorio — sezione staccata del demanio — il quale, nel termine perentorio di 10 giorni, potrà esprimere le proprie valutazioni; trascorso tale termine la valutazione si intende approvata.

Art. 11.

1. Le amministrazioni degli enti colpiti dall'evento calamitoso del 7 e dell'8 ottobre 1996, in deroga al disposto dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono autorizzate a regolarizzare le ordinazioni fatte a terzi entro il 31 dicembre 1996.

Art. 12.

1. I progetti esecutivi di cui all'art. 2 sono sottoposti per l'approvazione e per l'autorizzazione all'esame della Conferenza dei servizi presso la regione Piemonte istituita ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 e n. 2452 datate rispettivamente 10 agosto 1995 e 4 luglio 1996.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7683

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 agosto 1996, n. 587.

Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, che all'art. 3, comma 4, prevede l'istituzione dei registri dei suini riproduttori ibridi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;

Visto il disciplinare dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 14679;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218, e del citato art. 3, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, occorre prevedere il valore medio di mercato per suini riproduttori ibridi e pertanto apportare modifiche ed integrazioni al citato decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1995;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 2, comma 1, del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente:

«1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento e ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278.».

Art. 2.

L'art. 3, lettera *b)*, del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente:

«*b)* per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini;».

Art. 3.

L'art. 6, comma 3, lettera *a)*, del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente:

«*a)* attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30.».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'allegato 2 del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando il valore medio di mercato degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, calcolato secondo i criteri sopra riportati, delle seguenti percentuali:

100% per verri iscritti nel libro genealogico ufficiale provati geneticamente con esito positivo;

80% per riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale e per riproduttori ibridi con qualifica "selezione";

45% per riproduttori ibridi con qualifica "moltiplicazione";

15% per riproduttori ibridi con qualifica "produzione".».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 agosto 1996

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PINTO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 316

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— La legge n. 218/1988 reca: «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali».

— La legge n. 30/1991 reca la disciplina della riproduzione animale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del regolamento n. 298/1989, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 2. — 1. *Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278.*

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 viene individuato il valore di mercato per gli avicoli abbattuti e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da acquacoltura»

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del regolamento n. 298/1989, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 3. — 1. L'individuazione, per specie e categoria, degli animali di cui all'art. 2 deve essere preventivamente effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, eventualmente assistito, senza oneri per l'amministrazione:

a) per le specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine, cunicole, da un rappresentante dell'Associazione provinciale allevatori competente per territorio;

b) *per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini,*

c) per le famiglie di api e pesci da acquacoltura da un rappresentante delle organizzazioni, rispettivamente degli apicoltori o dei pescicoltori o, in mancanza, da un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6 del regolamento n. 298/1989, come sopra modificato, è il seguente.

«Art. 6. — 1. Il provvedimento del sindaco di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute.

2. Dette indennità saranno corrisposte sulla base della seguente documentazione

a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali,

b) attestato del sindaco comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento e dell'eventuale distruzione degli animali,

c) attestato del sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme stabilite dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla citata legge 2 giugno 1988, n. 218.

3. Con riferimento ai soli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici al fine dell'applicazione delle corrispondenti maggiorazioni dell'indennità base, stabilite per detti animali negli allegati numeri 1, 2, 3, 4 e 6 di cui al presente decreto, è richiesto inoltre:

a) *attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30.*

4. Con riferimento alle sole ipotesi in cui la vigente normativa sanitaria impone l'obbligo di vaccinazione, è richiesto, altresì

a) attestato dell'unità sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che gli animali abbattuti erano stati vaccinati in conformità alle ordinanze delle competenti autorità sanitarie.

5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'indennità base di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopraelencata dovrà essere allegata anche:

a) dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) nel caso di vendita, la fattura, o qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo venditore, dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni vendute, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalità del compratore;

b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni non distrutte, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonché specificazione che le stesse sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto

7. Il valore delle carni, nei casi in cui venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, viene stabilito, caso per caso, dall'apposita commissione di cui al precedente art. 5.

8. Qualora sia stata disposta dalla competente autorità sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell'indennità prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 218/1988 deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'allegato 2 al regolamento n. 298/1989, come sopra modificato, è il seguente:

«ALLEGATO 2

SPECIE SUINA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando il valore medio di mercato degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, calcolato secondo i criteri sopra riportati, delle seguenti percentuali:

100% per verri iscritti nel libro genealogico ufficiale provati geneticamente con esito positivo,

80% per riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale e per riproduttori ibridi con qualifica "selezione",

45% per riproduttori ibridi con qualifica "moltiplicazione",

15% per riproduttori ibridi con qualifica "produzione"»

96G0609

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Trapani, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Trapani, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

96A7685

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Rovigo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Rovigo, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Rovigo, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

96A7686

DECRETO 30 settembre 1996.

Individuazione dei criteri per il sorteggio dei soggetti da sottoporre a controllo globale da parte della Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio;

Visto l'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente il controllo globale a sorteggio per tutti i tributi nei confronti dei soggetti che nel corso di un triennio abbiano commesso tre violazioni all'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto l'art. 4 della direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione n. 3240 del 26 febbraio 1996 che prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per l'individuazione dei criteri per il sorteggio dei soggetti da sottoporre a controllo globale;

Vista la necessità di definire i predetti criteri.

Decreta:

Art. 1.

1. Ai controlli globali a sorteggio previsti dall'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, procede la Guardia di finanza, tenuto conto della capacità operativa destinabile a livello provinciale, secondo i criteri e le modalità indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. La Guardia di finanza procederà ai controlli globali per le posizioni sorteggiate nell'ambito delle seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti IVA che per l'anno 1993 hanno dichiarato un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e a cui carico risultano segnalazioni riferibili ad operazioni inesistenti;

b) soggetti IVA che per l'anno 1993 hanno dichiarato un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire ed hanno effettuato operazioni intracomunitarie o operazioni di importazione o di esportazione;

c) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1993 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e nei cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi, nel corso degli anni 1993, 1994 e 1995 almeno tre verbali per violazione degli obblighi in materia di bolle di accompagnamento quali mittenti e destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrini o ricevute fiscali.

Art. 3.

1. I sorteggi saranno effettuati ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare a livello nazionale con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a)*: cinquanta per cento;

categoria *b)*: quaranta per cento;

categoria *c)*: dieci per cento.

2. Se il numero dei sorteggi da effettuarsi in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. Non si applica il quinto comma dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 4.

1. I controlli globali, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi di imposta più recenti e quello in corso.

2. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica dopo il 31 dicembre 1992 oppure risultino sottoposti a procedure concorsuali.

3. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al comma 2 o determinata da forza maggiore, sarà estratto a livello nazionale un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 3, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

4. Le risorse impiegate saranno graduate in relazione alle caratteristiche del soggetto dagli elementi emersi nella prima fase del controllo.

5. Le verifiche, salvo i casi di cui al comma seguente, dovranno avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni.

6. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1996

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1996
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 85

96A7593

DECRETO 13 novembre 1996.

Modalità di versamento in materia di accertamento con adesione per il periodo di imposta 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti l'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e l'art. 3, comma 185, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernenti l'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, concernente l'elaborazione dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il regolamento del 30 aprile 1996, n. 316, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996, emanato in attuazione del comma 6, art. 2-*bis* della legge 30 novembre 1994, n. 656,

Visti l'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, che prevede, per il periodo di imposta 1994, la possibilità di definizione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 9, con il quale si dispone che le somme riscosse siano riversate all'Erario;

Visto l'art. 3, comma 5, del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, con il quale si dispone che il pagamento delle maggiori somme dovute per la definizione dell'accertamento deve essere eseguito mediante delega alle banche ovvero al concessionario della riscossione, previa l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le relative modalità di attuazione;

Visto l'art. 3, comma 7, del menzionato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, che stabilisce tra l'altro che sulle maggiori imposte definite non sono dovuti interessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1996, con il quale sono stati istituiti i codici-tributo relativi all'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di pagamento delle maggiori imposte dovute ai fini dell'accertamento con adesione per il periodo di imposta 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, per la definizione dell'accertamento con adesione per il periodo di imposta 1994 relativo alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, è effettuato utilizzando i codici-tributo e la modulistica specificata con il decreto ministeriale 10 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1996, e secondo le modalità ivi indicate.

2. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sul modello di delega bancaria è l'anno per il quale si versa l'imposta, nella forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le ultime due cifre dell'anno cui si riferisce il versamento vanno riportate due volte indicando 94.94; nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, vanno indicate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento.

3. Gli interessi legali dovuti in caso di versamento rateale effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, sono versati cumulativamente al tributo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1996

Il Ministro: VISCO

96A7687

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 novembre 1996.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 legge 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Vista la delibera del 19 settembre 1996, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 7, comma 10, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 7, comma 10, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

96A7591

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Supergruppo, in Santa Vittoria di Gualtieri.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO EMILIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Tenuto conto che la società cooperativa non ha più depositato bilanci di esercizio dal 1989, non ha compiuto atti di gestione per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e non è in grado di raggiungere le finalità statutarie;

Vista la circolare ministeriale n. 30 del 1981, che prevede l'istruttoria mirata alla verifica dell'esistenza dei presupposti valevoli per lo scioglimento d'ufficio;

Rilevato che detta istruttoria è stata effettuata sulla base degli elementi già acquisiti agli atti, tra cui gli stessi verbali di ispezione;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996 che prevede il decentramento delle procedure presso gli uffici provinciali del lavoro di cui all'art. 2544 del codice civile;

Considerato che la Società cooperativa Supergruppo, con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia) appartiene alla sezione di produzione e lavoro (2/19) e che dall'ultimo bilancio di esercizio non risultano esservi rapporti o pendenze da definire, tali da rendere necessaria la messa in liquidazione della società;

Decreta

lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Supergruppo, di Gualtieri, senza nomina del commissario liquidatore.

Il suddetto provvedimento dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dovrà essere notificato nei confronti del tribunale, prefettura e ufficio del registro presso la camera di commercio.

Reggio Emilia, 5 novembre 1996

Il direttore: GIORGINI

96A7658

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 novembre 1996

Modificazione al decreto ministeriale 1° agosto 1995 con il quale sono stati adottati i nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1294/96 del 4 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 822/87 del Consiglio relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1995, supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995 concernente l'adozione dei «nuovi modelli di dichiarazione di raccolta e produzione vino», e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'art. 3 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1995 nel quale è previsto che la «dichiarazione» deve essere presentata al comune competente entro la data del 7 dicembre di ciascun anno;

Tenuto conto della necessità che i soggetti obbligati possono disporre di un maggior intervallo di tempo tra la data alla quale deve essere riferita la dichiarazione e quella entro la quale la stessa dichiarazione deve essere presentata al fine di poter raccogliere le informazioni necessarie per l'esatta compilazione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1995, citato nelle premesse, è così modificato:

al primo comma la data del «7 dicembre» è sostituita con quella del «10 dicembre»;

al secondo comma la data del «12 dicembre» è sostituita con quella del 18 dicembre».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 199

96A7712

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 ottobre 1996.

Oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca per la microelettronica e bioelettronica, finalizzato allo sviluppo delle tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di indirizzo amministrativo;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che in attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47 detta nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 che dispone l'esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 che prevede la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988, che reca direttive per il finanziamento dei progetti di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto 6, che ne indica le modalità di attuazione nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994 che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere riguardanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale ricerca applicata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1994 n. 373 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1994 che all'art. 2, comma 5, punto *b)*, ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'approvazione dei Programmi nazionali di ricerca di cui all'art. 8 della legge 46/82, già di competenza del soppresso CIPI;

Visto il documento programmatico elaborato dalla apposita Commissione istituita con decreto ministeriale n. 251 del 21 marzo 1994 e sentito in merito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia che nella seduta del 17 maggio 1995 ha individuato, tra l'altro, le tematiche da attivare prioritariamente proponendo la puntuale definizione dei relativi oggetti specifici da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito successivamente, con decreto ministeriale n. 610 dell'8 settembre 1995;

Sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia in merito agli oggetti specifici elaborati dal predetto gruppo di lavoro ed acquisito il parere favorevole per la loro attuazione;

Visto il decreto ministeriale n. 995 del 31 gennaio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 4 marzo 1996 al n. 1 foglio 17, concernente l'approvazione del Programma nazionale di ricerca e formazione per la microelettronica e bioelettronica per un ammontare, comprensivo di IVA, di 80.000 milioni di lire, di cui 72.100 milioni di lire per attività di ricerca e 7.900 milioni di lire per attività di formazione;

Vista la comunicazione concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, effettuata dalla Commissione europea in data 19 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della C.E. del 17 febbraio 1996, n. C45/C;

Ritenuta l'opportunità di applicare per l'attivazione dei Programmi nazionali di ricerca la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;

Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico nella seduta del 16 luglio 1996 in merito alla formulazione dei bandi in coerenza con la predetta disciplina comunitaria;

Considerato che il recepimento della predetta disciplina comporta un finanziamento delle attività di ricerca nella misura massima del 75% e delle attività della formazione nella misura del 100% dei costi dei progetti, al netto di IVA;

Ritenuta pertanto la necessità di destinare al finanziamento del Programma nazionale di ricerca e formazione per la microelettronica e bioelettronica un importo commisurato all'entità massima degli interventi, pari a 52.075,5 milioni di lire di cui 45.439,5 milioni di lire per le attività di ricerca e 6.636 milioni di lire per le attività di formazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Programma nazionale di ricerca e formazione per la microelettronica e bioelettronica, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategi-

che, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo — approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto ministeriale n. 995 del 31 gennaio 1996 —, che comporta un finanziamento massimo di 52.075,5 milioni di lire di cui 45.439,5 milioni di lire per attività di ricerca e 6.636 milioni di lire per attività di formazione, è articolato nelle sottoelencate tematiche, comprensive degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione.

TEMA 1: *Sistemi integrati per autonica.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di sistemi elettronici avanzati per il controllo del motore e la sicurezza attiva degli autoveicoli. Progettazione e realizzazione di una centralina elettronica di controllo del motore a benzina e di un sistema di ausilio alla guida, potenzialmente interagenti tra loro. La centralina elettronica deve esplicare le funzioni di controllo della generazione e/o trasmissione di potenza, deve, inoltre, essere applicabile direttamente sul motore di autoveicoli di larga diffusione e operare correttamente in condizioni particolarmente ostili. Il sistema di ausilio alla guida deve esplicare funzioni di riconoscimento ed interazione con l'ambiente esterno, deve, inoltre, prevedere sottosistemi per l'elaborazione dei segnali acquisiti e la presentazione e segnalazione al guidatore, nonché operare correttamente in condizioni ostili. Validazione funzionale in condizioni simulate e reali di esercizio. Verifica di trasferibilità industriale anche in termini di costo-benefici.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) progettazione e realizzazione, in forma più integrata rispetto alle soluzioni in uso, di una centralina di controllo del motore di autoveicoli a benzina di larga diffusione, anche composta di parti diverse richiedenti tecnologie microelettroniche differenti, destinate al prelievo dei segnali da sensori distribuiti sulla vettura, restituzione degli stessi in forma convenzionale all'unità di elaborazione, elaborazione di segnali digitali, attuazione dei comandi. Progettazione e realizzazione di componenti non commerciali, ai fini della realizzazione della centralina. In particolare, la parte di elaborazione dovrà prevedere elementi non volatili programmabili che consentano l'aggiornamento e la personalizzazione del programma di controllo sul campo, mentre la parte complementare di prelievo dei segnali e di restituzione degli stessi in forma convenzionale all'unità di elaborazione dovrà prevedere elementi logici, analogici e di potenza tali che, insieme alla parte di elaborazione, sia assicurato il conseguimento di livelli di prestazione e affidabilità superiori rispetto alle soluzioni in uso. Messa a punto, anche a livello di adattamento e/o ottimizzazione, di una tecnologia mista per quanto attiene i dispositivi elettronici — comprendente componenti tipo CMOS, bipolari e di potenza — nonché di adeguate soluzioni di package, quali flip chip, con riferimento alle specifiche esigenze di adattabilità connesse con le condizioni operative nel vano motore degli autoveicoli. Sviluppo del relativo software di funzionamento. Validazione funzionale in condizioni simulate e reali di esercizio di prototipi completi, dimostrativi. dei risultati ottenuti, fabbricati anche con l'impiego di parti commerciali. Verifica di trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costo/prestazioni, che deve risultare significativamente vantaggioso rispetto alle soluzioni in uso;

2) progettazione e realizzazione di un sistema per la sicurezza attiva, in forma largamente integrata, che preveda: lo sviluppo e la messa a punto di sottosistemi dotati, ove necessario, di intelligenza, utilizzanti sensori innovativi e/o esistenti, quali radar, telecamere a CCD, per il riconoscimento di ostacoli e di riferimenti esterni; lo sviluppo e la messa a punto di una unità di elaborazione dei segnali acquisiti dai vari sottosistemi o da istruzioni ricevute dall'esterno, eventualmente con architettura dedicata; lo sviluppo e la messa a punto di un sistema di presentazione e segnalazione al guidatore. Le architetture devono risultare tolleranti ai guasti e autodiagnostiche. Progettazione e realizzazione dell'hardware e del software specifici per condizioni di impiego operativo ampiamente differenziate e rappresentative delle più diffuse problematiche di guida. Validazione funzionale, in condizioni simulate e reali di esercizio, di prototipi completi dimostrativi dei risultati ottenuti, fabbricati anche con l'impiego di parti commerciali. Verifica di trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costo/benefici, che deve risultare significativamente vantaggioso rispetto alle soluzioni in uso.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 15.126 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati alla progettazione di sistemi elettronici avanzati per l'automobile, con elevata competenza nelle tecnologie microelettroniche, nella simulazione e caratterizzazione dell'affidabilità di sistemi elettronici operanti in condizioni particolarmente ostili, nel collaudo di componenti e sistemi e nello sviluppo di software avanzato. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno una durata non inferiore a due anni.

Tempo. la durata dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 1.680 milioni di lire.

TEMA 2: *Sistemi integrati per microonde.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di sistemi integrati per microonde, altamente competitivi in termini di costo/prestazioni rispetto a quelli producibili attraverso le tecnologie convenzionali. Progettazione e realizzazione, a livello di prototipo, di un modulo multichip T/R a 5 Ghz che, integrando in un unico sottosistema le funzioni di trasmettitore di potenza, ricezione a basso rumore e capacità radiante, consenta la realizzazione di antenne attive per applicazioni radar e/o di telerilevamento e/o di telecomunicazione spaziale. Sviluppo, per almeno uno dei settori di applicazione considerati, del progetto complessivo dell'antenna attiva, comprensivo dei sottosistemi di elaborazione del segnale e di alimentazione. Realizzazione di un dimostratore del sistema, anche basato su di un numero limitato di moduli e sua validazione funzionale. Valutazione in termini di costo/prestazioni in relazione ai sistemi in uso.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) progettazione e realizzazione di un modulo T/R avente le seguenti caratteristiche: potenza almeno 5 W, figura di rumore migliore di un dB, sfasatore a cinque bit integrati con l'elettronica di controllo in un unico contenitore. Sviluppo delle tecnologie di interconnessione MCM e ottimizzazione delle tecnologie di produzione di circuiti MMIC. Validazione funzionale del modulo realizzato e delle tecnologie sviluppate;

2) sviluppo del progetto complessivo dell'antenna attiva e dei sottosistemi di elaborazione del segnale, di trasmissione dei segnali di comando e di controllo e di alimentazione, per il settore di applicazione prescelto, e simulazione del relativo funzionamento. Realizzazione di un prototipo dimostrativo, anche con un numero limitato di moduli, e sua validazione funzionale. Valutazione in termini costo/prestazioni in relazione ai sistemi in uso.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 3.445 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati alla progettazione di sistemi elettronici a microonde, con elevate competenze scientifiche nelle relative tecnologie di base e nell'utilizzo delle più avanzate strumentazioni CAD per la simulazione circuitale, con esperienza operativa sulle problematiche di collaudo e di test per la valutazione dell'affidabilità e della resa dei sistemi progettati. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 336 milioni di lire.

TEMA 3: *Sistemi integrati per optoelettronica.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di un sistema a larga banda di interconnessione ottico-elettronica caratterizzato da un elevato grado di integrazione ibrido. Il sistema deve consentire l'amplificazione e il processamento del segnale ottico, la realizzazione di strutture complesse di interconnessione e la integrazione delle funzioni elettroniche di controllo. Progettazione e messa a punto del nodo e della relativa componentistica necessaria per la realizzazione di una rete di accesso ottico a larga banda. Realizzazione di un dimostratore completo e relativa validazione funzionale. Valutazione in termini costo/prestazioni in relazione ai sistemi in uso.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) progettazione e realizzazione di un amplificatore con guadagno minimo di 12 dB, con splitter integrato senza perdite (almeno 1×8) per reti di accesso PON e della relativa componentistica passiva, quali filtri ottici a banda stretta per applicazioni a multilunghezza d'onda (0,2 nm a 1550 nm), splitter multiporta $N \times M$ (N,M < 20, elevata uniformità > 2 dB e bassa perdita di inserzione) e multiplatori e demultiplatori di lunghezza d'onda, con funzionalità multiporta (almeno 8 canali con risoluzione di 1 nm e adeguato cross-talk tra i canali). Validazione funzionale dei singoli componenti realizzati;

2) realizzazione, attraverso i componenti sviluppati al sottotema precedente, di un dimostratore di rete di accesso ottica a larga banda basata su un'architettura PON a multilunghezza d'onda, in grado di validare la tecnologia mista per l'instradamento e la connessione di utente. Valutazione in termini costo/prestazioni in relazione ai sistemi in uso.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 3.445 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati alla progettazione di sistemi optoelettronici, con elevate competenze scientifiche nelle relative tecnologie di base e nell'utilizzo delle più avanzate strumentazioni CAD per la simulazione circuitale, con esperienza operativa sulle problematiche di collaudo e di test per la valutazione dell'affidabilità e della resa dei sistemi progettati. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 336 milioni di lire.

TEMA 4: *Sistemi integrati per applicazioni multimediali e videoinformazione interattiva.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di sistemi per la diffusione di servizi multimediali interattivi, con particolare riferimento alla trasmissione e ricezione dei segnali televisivi, in grado di rispondere ai requisiti adottati o in via di adozione da parte degli enti regolatori. Sviluppo e realizzazione dei sottosistemi di co/decodifica di canale e di compressione/decompressione dell'informazione. Integrazione hardware e software di funzionalità che consentano l'utilizzo di interfacce diverse, quali ingressi da riconoscitori della scrittura e vocali, carte intelligenti per sistemi di home banking, di acquisto, di accesso controllato a basi di dati multimediali, sistemi di automazione di edifici pubblici e privati con riferimento alla sicurezza e alle emergenze. Progettazione e realizzazione, a livello prototipo, di un terminale di utente in grado di dimostrare la effettiva capacità del sistema di operare anche attraverso la trasmissione/ricezione di segnale televisivo interattivo. Validazione dei sottosistemi e delle funzionalità del prototipo completo. Verifica di trasferibilità industriale e valutazione tecnico-economica in termini costo/prestazioni.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) progettazione e realizzazione in forma integrata, utilizzando tecnologie avanzate (CMOS e BICMOS submicrometrici, bassa tensione), dei circuiti, a ridotta potenza dissipata, di codifica e decodifica di canale e di compressione e decompressione dell'informazione, secondo standard riconosciuti a livello internazionale e largamente diffusi, con larghezze di banda programmabili dal centro in periferia di almeno 2-8 Mbit/s e da periferia al centro di almeno 512 Kbit/s. Validazione funzionale degli elementi realizzati;

2) progettazione e realizzazione di interfacce multimediali dedicate, a basso costo e installabili facilmente su personal computers commerciali, quali sistemi per il riconoscimento vocale e di scrittura corsiva, sistemi di controllo e riconoscimento basati su carte intelligenti per accesso a servizi a pagamento, sistemi di sicurezza e di allarme per emergenze in ambienti limitati. Validazione funzionale degli elementi realizzati;

3) realizzazione, mediante i componenti sviluppati ai sottotemi precedenti, di un prototipo dimostrativo di terminale di utente, consistente nell'apparato da collegare alla linea telefonica, al televisore e alle interfacce esterne e nel sistema di centrale, tenendo conto che per quest'ultimo potranno essere utilizzati sottosistemi standard e software di simulazione. Validazione funzionale del sistema. Verifica di trasferibilità industriale e valutazione tecnico-economica in termini costo/prestazioni.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 13.613 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati alla progettazione di sistemi multimediali sia per la parte hardware che software. In particolare devono essere sviluppate competenze nei settori delle architetture VLSI, degli algoritmi e dei sistemi per il trattamento digitale dei segnali e nello sviluppo di software avanzato, nonché acquisite esperienze sulle problematiche di collaudo e di test indispensabili per l'affidabilità e la resa dei sistemi progettati. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 1.512 milioni di lire.

TEMA 5: *Sistemi neuronali nell'automazione di servizi e di impianti.*

Oggetto della ricerca.

Progettazione e realizzazione, a livello prototipo, di sistemi, basati su architettura neuronale, per almeno due applicazioni avanzate, ad elevato interesse industriale, quali la lettura automatica della scrittura connessa, la

elaborazione dell'immagine, il riconoscimento del parlato. Sviluppo di architetture neuronali di carattere generale specializzabili via software e/o mediante opportuni componenti hardware, per applicazioni diversificate nei campi considerati, eventualmente anche combinate tra di loro. Dette soluzioni devono risultare sostanzialmente vantaggiose in termini di rapporto costo/prestazioni rispetto ai sistemi univocamente specializzati. Realizzazione, attraverso le suddette architetture, opportunamente integrate dalla componentistica di acquisizione del segnale da interpretare, di almeno due prototipi funzionanti di sistemi di lettura e riconoscimento e loro validazione funzionale. Rispetto ai prodotti esistenti, i sistemi realizzati devono rappresentare un decisivo miglioramento dal punto di vista dell'uso delle più moderne tecnologie microelettroniche,in particolare per l'uso di componenti per appplicazioni specifiche realizzati in forma più largamente integrata ed offrire significativi vantaggi in termini di rapporto costo/prestazioni. Valutazione tecnico-economica in termini di funzionalità complessiva e verifica di trasferibilità a livello industriale.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) sviluppo di architetture neuronali, che possono fare uso di soluzioni analogiche e/o digitali, ad elevato contenuto elettronico nella forma di componenti ad alto livello di integrazione di uso specifico, per la realizzazione di sistemi per la lettura automatica della scrittura connessa, la elaborazione dell'immagine, il riconoscimento del parlato. Dette architetture devono risultare specializzabili via software e/o mediante opportuni componenti hardware per applicazioni diversificate nei campi considerati, eventualmente anche combinate tra di loro. Sviluppo della concezione architetturale, sia hardware che software, di almeno due sistemi di applicazione completi; progettazione e realizzazione dei circuiti specifici che li compongono, nonché del relativo software di funzionamento. La tecnologia da utilizzare è essenzialmente quella CMOS avanzata con memorie di tipo non volatile — flash, eeprom, eprom — da utilizzarsi in modo digitale e/o analogico; messa a punto della relativa tecnologia, al fine di assicurare un elevato grado di affidabilità di funzionamento. Verifica della loro funzionalità anche attraverso simulazioni con emulazione di sottosistemi specifici;

2) realizzazione di almeno due sottosistemi di acquisizione dei segnali per almeno due applicazioni specifiche, quali la lettura di documenti in ambienti «indoor», lettura di documenti in ambienti «outdoor», riconoscimento di comandi vocali. Detti sottosistemi devono risultare ottimizzati per le specifiche applicazioni, anche se potenzialmente adatti per impieghi di tipo multimediale. Verifica della loro funzionalità anche attraverso simulazioni;

3) realizzazione, mediante i componenti e le architetture sviluppate nei sottotemi precedenti, di almeno due prototipi di sistemi completi di lettura e di riconoscimento, composti di sottosistemi realizzati in forma altamente integrata, possibilmente su singolo chip, per l'acquisizione, la pre-elaborazione e la elaborazione dei segnali. I sottosistemi devono avere una architettura sufficientemente generale da poter essere specializzati per applicazioni diverse mediante software e/o con eventuale limitata aggiunta di componenti hardware. Validazione della funzionalità dei prototipi attraverso significative campagne di prova. Verifica di trasferibilità industriale e valutazione tecnico-economica in termini costo/prestazioni. I sistemi realizzati devono rappresentare un decisivo miglioramento dal punto di vista dell'uso delle più moderne tecnologie microelettroniche, rispetto a quelli in uso, in particolare per l'uso di componenti per appplicazioni specifiche realizzati in forma più largamente integrata ed offrire significativi vantaggi in termini di rapporto costo/prestazioni.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 7.563 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati alla progettazione di sistemi elettronici avanzati fondati su architetture di tipo neuronale, con elevate competenze nelle più moderne tecnologie microelettroniche e nello sviluppo di software avanzato. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 840 milioni di lire.

AREA BIOELETTRONICA

TEMA 6: *Sensori chimico-biologici per l'ambiente.*

Oggetto della ricerca.

Progettazione e realizzazione dei sensori chimico-biologici, nonché delle relative matrici, per applicazioni di controllo, misurazione e protezione ambientali ed in particolare per l'analisi di acque e di aeriformi, capaci di rilevare tra l'altro acido solfidrico, idrogeno, ozono, ossidi di carbonio e di azoto, antigene-anticorpo, sostanze allergiche e microorganismi, con la risoluzione prevista dalla normativa nazionale ed europea. Realizzazione di almeno due substrati biomolecolari con la dovuta stabilità e reversibilità, di cui almeno uno utilizzante

monostrati proteici. Realizzazione di almeno due trasduttori, di cui eventualmente uno potenziometrico, aventi diversi siti sensibili ad agenti differenti e in grado di operare nel tempo in continuo. Realizzazione di almeno tre biosensori che consentano il monitoraggio degli agenti inquinanti considerati, in grado di operare anche in ambienti caratterizzati da livelli di aggressività tipici dei centri urbani di grandi dimensioni. Messa a punto dell'elettronica, integrabile ai sensori o alla loro matrice, dedicata alla rilevazione e misura delle specie chimico-biologiche. Realizzazione di dimostratori, completi dell'elettronica di misura e di presentazione dei dati, che permettano la validazione di tutti i sensori messi a punto. Verifica delle prestazioni ottenibili mediante significative campagne di prova.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) sviluppo e messa a punto di sensori chimici, nonché delle relative matrici, mediante la realizzazione di substrati molecolari, eventualmente utilizzando anche monostrati proteici, caratterizzati da stabilità e reversibilità compatibili con le prestazioni richieste dalle applicazioni di uso. Verifica della funzionalità delle soluzioni sviluppate, in relazione alla capacità di rilevare acido solfidrico, idrogeno, ozono, ossidi di carbonio e di azoto, antigene-anticorpo, sostanze allergiche e microorganismi, con la risoluzione prevista dalle più severe normative nazionali ed europee. Verifica di affidabilità e della riproducibilità delle caratteristiche funzionali;

2) realizzazione di almeno due trasduttori, di cui almeno uno potenziometrico, aventi diversi siti sensibili ad agenti differenti, in grado di operare nel tempo in continuo. Realizzazione di almeno tre biosensori che consentano il monitoraggio degli agenti inquinanti considerati. Verifica delle prestazioni funzionali e della loro affidabilità, con particolare riferimento al livello di risoluzione ottenibile ed alla riproducibilità delle rilevazioni, anche in ambienti caratterizzati da livelli di aggressività tipici dei centri urbani di grandi dimensioni. Messa a punto dell'elettronica integrabile dedicata alla rilevazione e misura delle specie chimico-biologiche. Realizzazione a livello di prototipi di sistemi completi di rilevazione e misura in grado di dimostrare l'efficienza e l'efficacia delle soluzioni sviluppate. Validazione mediante significative campagne di prova. Verifica di trasferibilità industriale, con specifico riferimento ai processi di produzione dei sensori.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 7.563 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati alla progettazione, sviluppo e utilizzo di sensori avanzati per il monitoraggio dell'ambiente e sui relativi sistemi di acquisizione ed elaborazione dei dati. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare gli 840 milioni di lire.

TEMA 7: *Biosensori per la salute.*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e realizzazione di biosensori in grado di attuare la misura in continuo su cellule vive di parametri di interesse chimico-biologico, per applicazioni sanitarie quali sistemi di monitoraggio, di diagnostica, sistemi terapeutici e di attuazione di organi artificiali. In particolare devono essere sviluppate almeno due tipologie di biosensori, una per il monitoraggio del grado di tossicità e/o dell'efficacia terapeutica su biopsie umane di sostanze antineoplastiche, e una per la diagnostica cardiaca e/o per il controllo di sistemi terapeutici attivi. Realizzazione, a livello prototipo, dei sensori sviluppati e della relativa componentistica hardware e software per la trasduzione, la acquisizione, la trasmissione e la elaborazione dei segnali, anche mediante l'utilizzo di circuiti dedicati ad alto livello di integrazione. Validazione funzionale mediante significative campagne di prove sperimentali. Verifica tecnico-economica di trasferibilità a livello industriale.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) progettazione e realizzazione di almeno due biosensori cellulari per il monitoraggio in continuo di risposte biologiche per i settori biochimico e farmacologico. Almeno un sensore deve permettere il monitoraggio del grado di tossicità e/o dell'efficacia terapeutica in biopsie umane di sostanze antineoplastiche. Almeno uno deve permettere il monitoraggio dell'effetto sul metabolismo cellulare dei fattori di crescita e delle sostanze antineoplastiche. Progettazione e realizzazione della relativa componentistica hardware e software, anche mediante l'impiego di circuiti dedicati, appositamente progettati ad architettura neuronale, per la realizzazione a livello prototipo dei dispositivi completi di monitoraggio con particolare attenzione alle necessità di confinamento delle cellule all'interno dei biosensori, alla necessità di sterilità per alcune sezioni dei dispositivi ed alla loro semplicità di utilizzo. Messa a punto dei prototipi dei sistemi di monitoraggio e verifica di funzionalità attraverso un'adeguata campagna di prove, con particolare riferimento all'affidabilità delle informazioni rilevate;

2) progettazione e realizzazione, a livello prototipo, di sistemi di biosensori, di cui almeno uno impiantabile permanentemente in vivo, per la diagnostica cardiaca e/o per il controllo di un sistema terapeutico attivo. I sistemi devono essere in grado di rilevare ed elaborare segnali fisiologici in aggiunta o in alternativa ai sistemi in uso, al fine di rendere più completo, affidabile e continuo il

monitoraggio ed il trattamento dell'attività cardiaca in patologie di elevata criticità quali le aritmie e l'insufficienza cardiaca congenita. Sviluppo e messa a punto dei biosensori, anche attraverso l'utilizzo di circuiti dedicati ad alto livello di integrazione, nonché dei dispositivi hardware e software per l'acquisizione e il trattamento dei dati. Per il sistema impiantabile deve essere messo a punto il dispositivo per la trasmissione telematica, a basso consumo di potenza, in grado di consentire una sicura e rapida comunicazione bidirezionale tra unità impiantate ed unità di elaborazione esterna, sia per fini diagnostici sia per attuare, in modo non invasivo, modifiche nelle modalità di funzionamento del controllo dell'attività cardiaca. Messa a punto del sistema completo e validazione attraverso una significativa campagna di prove. Verifica di rispondenza delle caratteristiche di sicurezza e biocompatibilità alle più severe normative internazionali. Valutazione tecnico-economica di trasferibilità a livello industriale.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 9.831 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente specializzati orientati alla concezione, progettazione, sviluppo e utilizzo di biosensori avanzati e ai relativi sistemi di acquisizione e elaborazione dei dati. Acquisizione di conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi avranno una durata non inferiore a due anni.

Tempo: la durata dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Costo: il costo massimo ammissibile, al netto di IVA, non deve superare i 1.092 milioni di lire.

Art. 2.

1. In coerenza con la disciplina comunitaria richiamata nelle premesse, l'intensità dell'intervento per le attività di ricerca, da parte del Ministero, è fissata nella misura del 65% dei costi ammissibili del progetto, al netto di IVA, in quanto gli oggetti del programma rientrano negli obiettivi del IV Programma quadro comunitario di R&S. in corso di applicazione. Tale intensità è maggiorata, ove ricorrano i requisiti, delle seguenti percentuali:

10 punti percentuali per le quote di attività attribuite alle P.M.I.;

10 punti percentuali per le quote di attività da svilupparsi nei territori di cui all'art. 92, parag. 3, lettera *a)* del trattato C.E.;

5 punti percentuali per le quote di attività da svilupparsi nelle zone di cui all'art. 92, parag. 3, lettera *c)*, del trattato CE.

In ogni caso, il cumulo delle maggiorazioni sopra descritte con le percentuali indicate non può dar luogo ad una intensità di aiuto superiore al 75% dei costi ammissibili del progetto.

L'intensità dell'intervento per le attività di formazione da parte del Ministero è pari al 100% dei costi giudicati ammissibili.

2. Per la definizione di piccola e media impresa (P.M.I.) si rimanda all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994. Per l'elenco delle zone di cui all'art. 92.3.*a* e all'art. 92.3.*c* del trattato CE si rimanda all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996.

Art. 3.

1. L'esecuzione di ciascuno dei temi definiti all'art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attività di formazione, viene affidata, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato entro i termini previsti la relativa offerta, purché ammissibile.

2. La scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di ricerca è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi definiti all'art. 1.

3. Ai fini della scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione dei temi definiti all'art. 1, in sede di istruttoria tecnico-economica sono adottati i seguenti criteri di valutazione:

capacità scientifica, tecnologica ed organizzativa dei soggetti proponenti per la corretta esecuzione dell'attività contrattuale e per la successiva industrializzazione e diffusione dei trovati;

rispondenza dei dati di bilancio dei soggetti proponenti ai parametri economici fissati nella delibera MURST del 29 aprile 1994 n. 281;

grado di rispondenza dei progetti ai requisiti del bando, sotto il profilo tecnico-scientifico, in termini di congruità economica e complessiva convenienza sotto il profilo costo/prestazioni, anche in relazione alle potenziali ricadute economiche e occupazionali;

adeguatezza delle metodologie proposte per lo svolgimento dei progetti di ricerca e di formazione;

competitività dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte ed alla prevedibile evoluzione del settore nel medio periodo.

4. L'affidamento avviene con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - dipartimento ricerca scientifica e tecnologica, al termine dell'espletamentodi tutti gli adempimenti precontrattuali e previa verifica dei presupposti normativi di cui al decreto legislativo n. 490/94 in materia di antimafia.

Art. 4.

1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46 così come modificato ed integrato da successive disposizioni.

2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi definiti al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dall'oggetto specifico, sia della relativa attività di formazione.

3. Ove il contraente si avvalga del diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati conseguiti, le relative condizioni di cessione terranno conto della quota del costo, ammesso all'intervento, sostenuta dal contraente.

Art. 5.

1. L'offerta, su carta da bollo, deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo lo schema annesso al presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

2. La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta in conformità ai modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 6.

1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate, e che non siano già in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia in proprio, sia per conto di terzi privati, enti o pubblica amministrazione.

2. L'offerta deve riguardare attività di formazione a scopo di apprendimento e non di produzione e prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. L'attività di formazione non deve essere oggetto di altri interventi pubblici.

3. Le attività di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.

4. Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/82 — ed i consorzi ammissibili ai sensi della legge n. 46/82 e successive integrazioni possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca e di formazione, anche delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati.

5. L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti devono avvalersi altresì delle strutture universitarie e post-universitariepubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attività di ricerca sia di formazione.

Art. 7.

1. Le offerte, a pena di inammissibilità, devono pervenire, in un unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure possono essere presentate direttamente entro e non oltre il giorno 20 gennaio 1997, ore 18, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico sigillato indirizzato a:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. I proponenti non dovranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

3. Il dipartimento, acquisite agli atti le offerte pervenute, dà comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento istruttorio, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 241/90.

4. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso per l'espletamento delle procedure istruttorie.

Art. 8.

1. Il decreto ministeriale di scelta dei soggetti per la stipula dei contratti relativi ai temi riportati all'art. 1 ed il successivo decreto di affidamento di ciascun contratto, saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

1. I contratti di ricerca saranno stipulati dall'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Roma, 30 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

Schema di offerta
(allegato al decreto ministeriale)

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei moduli sotto riportati, fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1, 4 e 5 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA

(data)

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. ... del .... il/la .... (denominazione e sede legale del soggetto) presenta il progetto concernente il tema denominato .... (programma nazionale e tema, numero e titolo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*) che verrà eseguito, quanto all'oggetto di ricerca in n. ...... mesi, con un costo totale di Lire ... . al netto di IVA, quanto alle attività di formazione in n .. mesi, con un costo totale di Lire .. .. al netto di IVA

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata, nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca e delle relative attività di formazione

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto;

2) documentazione dello stato giuridico del soggetto,

3) bilancio d'esercizio;

4) descrizione del progetto di ricerca ed esposizione dei relativi costi;

5) descrizione del progetto di formazione ed esposizione dei relativi costi.

Il/la proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto né di aver in corso di svolgimento analoga ricerca in proprio, per conto di terzi privati, enti e pubblica amministrazione e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa. Inoltre, per quanto attiene alle attività di formazione il/la proponente dichiara che le stesse non costituiscono né costituiranno oggetto di altri interventi pubblici.

Il/la proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i sigg... .... (nominativo, qualifica, indirizzo, telefono)

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (1)

1.1 Denominazione

1.2 Forma giuridica

1.3 Sede legale

1.4 Sede amministrativa

1.5 Codice fiscale/partita IVA

1.6 Estremi iscrizione C C I A A

1.7 Indirizzo

1.8 Anno fondazione

1.9 Dimensioni dell'impresa (grande - piccola/media) (2):

1.10 Capitale sociale (riportare l'ammontare del capitale, la quota versata, il numero delle azioni)

1.11 Principali interessati al capitale (indicare la quota percentuale di partecipazione)

1.12 Gruppo di appartenenza

1.13 Cariche sociali (indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale)

1.14 Brevi cenni sulle principali vicende aziendali

1.15 Attività esercitate (precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate).

1.16 Notizie di settore (illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza)

1.17 Caratteristiche aziendali. (illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, quantificando in mq le aree occupate coperte e scoperte; illustrare la capacità produttiva con la percentuale di utilizzazione ed il tipo di organizzazione commerciale)

1.18 Dipendenti (indicare per gli ultimi due esercizi, tutto il personale dipendente ripartito secondo la seguente classificazione dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri).

1.19 Partecipazioni (indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto)

1.20 Fatturato (indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui 12 mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero)

1.21 Investimenti. (indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati negli ultimi due esercizi e i programmi a breve e medio termine)

1.22 Contributi previdenziali (dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze).

1.23 Posizione fiscale (dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze)

1.24 Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca (illustrare in forma sintetica l'eventuale articolazione in unità operative di ricerca)

1.25 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: (indicare, per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori ed addetti ad altre mansioni) (3):

1.26 Spese per la ricerca. (indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi).

1.27 Attività di ricerca più rilevanti svolte negli ultimi anni, con indicazione dei brevetti ottenuti o in corso di concessione.

1.28 Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali, comunitarie ed internazionali.

1.29 Posizione nei confronti del Fondo speciale ricerca applicata: (indicare eventuali situazioni di morosità su operazioni di finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 46/82 e/o della legge n. 346/88).

1.30 Esposizione debitoria nei confronti di banche (aggiornata al mese precedente la data di presentazione dell'offerta):
a breve:
a medio e lungo termine

---

(1) Nel caso di consorzi ex art 2 della legge n 46/1982 e successive integrazioni — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati Nel caso di società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)* della legge n 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente sia per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca.

(2) Per la definizione di PMI si rimanda all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 76 del 1° aprile 1994)

(3) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri:

Ricercatore qualificato è il laureato, o la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca

Ricercatore è il laureato o il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto

Tecnico è il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia

Ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche

Gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (4)

2.1 Certificato di vigenza della C.C.I.A.A., comprensivo delle cariche sociali, con allegato lo statuto in vigore: (nel caso di soggetti di nuova costituzione e in attesa di iscrizione devono essere forniti. atto costitutivo, statuto in vigore, copia della domanda di iscrizione depositata presso la C.C.I.A.).

---

(4) Nel caso di consorzi ex art 2 della legge n 46/1982 e successive integrazioni — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati

ALLEGATO 3

BILANCIO DI ESERCIZIO (5)

3.1 Copia dell'ultimo bilancio depositato nonché, in caso di appartenenza a gruppo industriale, bilancio consolidato.

3.2 Attestazione di certificazione: (fornire la certificazione di bilancio, ove prevista).

---

(5) Nel caso di consorzi ex art 2 della legge n 46/1982 e successive integrazioni — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati

ALLEGATO 4

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA

4.1 Presentazione della ricerca.

4.1.1 Titolo del tema.

4.1.2 Obiettivi generali della ricerca.

4.1.3 Esperienze del proponente nel settore.

4.1.4 Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo.

4.1.5 Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi.

4.2 Descrizione tecnica della ricerca articolata in sottotemi.

4.2.1 Sottotemi: (dettagliare, dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.*n*, per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1, gli obiettivi finali e intermedi, fornendo la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione. Per lo sviluppo dell'intero sottotema deve essere indicato: l'impegno di personale coinvolto — espresso sia in numero di persone sia in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori, addetti ad altre mansioni (6) — le principali strumentazioni da utilizzare e le strutture partecipanti alle attività di ricerca).

4.2.1.1 Sottotema 1.

4.2.1.*n* Sottotema *n*

4.2.2 Responsabile della ricerca con indicazione del *curriculum*.

4.2.3 Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca.

4.2.4 Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi, metodi e costi.

4.2.5 Identificazione del soggetto interessato (proponente, terzo affidatario e/o altri) all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati. Indicazione dei potenziali mercati di destinazione dei prodotti con la previsione del fatturato atteso.

4.2.6 Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali, derivanti dall'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dell'intero sistema economico e dello specifico settore industriale.

4.3 Descrizione delle strutture di ricerca: (devono essere elencate, dal punto 4.3.1 al punto 4.3.*n*, tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2.1. Per ciascuna di tali strutture, sia del proponente, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni).

4.3.1 Denominazione.

4.3.1.1 Forma giuridica.

4.3.1.2 Sede legale

4.3.1.3 Sede amministrativa.

4.3.1.4 Codice fiscale/partita IVA.

4.3.1.5 Estremi iscrizione alla C.C.I.A.A.

4.3.1.6 Indirizzo.

4.3.1.7 Dimensioni dell'impresa (grande - piccola/media) (7).

4.3.1.8 Struttura di ricerca proposta: (divisione, dipartimento, unità operativa).

4.3.1.9 Responsabile della struttura.

4.3.1.10 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: (indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale espresso sia in numero di persone sia in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori, addetti ad altre mansioni) (per il dettaglio delle qualifiche vedi nota 6).

4.3.1.11 Cenni sulle principali attività di ricerca svolte negli ultimi anni, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su brevetti acquisiti o in corso di concessione, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta.

4.3.1.12 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2.1 e, nel caso delle strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento.

4.3.1.13 Indicazione del responsabile delle attività di ricerca e cenni sul suo profilo professionale.

4.3.1.14 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di ricerca: (specificare se trattasi o meno di zona obiettivo di cui all'art. 92.3.*a* o di cui all'art. 92.3.*c* del Trattato C.E.).

4.3.1.15 Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: (indicare l'impegno di personale per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 nonché per l'intera ricerca, espresso tassativamente in anni/uomo e in numero di persone, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori, addetti ad altre mansioni) (per il dettaglio delle qualifiche vedi nota 6).

4.3.1.16 Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: (per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 elencare le attrezzature e strumentazioni da utilizzare, evidenziando quelle da acquisire).

4.3.1.17 Esposizione dell'impegno finanziario previsto per la struttura. (indicare l'impegno finanziario previsto per la ricerca, al netto di IVA, suddiviso tra le sottoindicate voci di spesa).

Personale impiegato per la ricerca: lire......... ....
(riportare la spesa del personale valorizzato in base al costo effettivo annuo lordo, fornendone al contempo la ripartizione per tipologia di personale secondo la classificazione richiesta al precedente punto 4.3.1.15. Evidenziare, se del caso, il ricorso a personale non dipendente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

Spese generali· lire..... ....
(riportare la spesa calcolata forfettariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi del personale. Per le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo ricerca applicata — di cui alla lettera *d)* dell'art. 2 della legge n. 46/82 — e per i centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma — di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 della legge n. 46/82 — le spese generali saranno calcolate forfettariamente nella misura dell'80% dei costi del personale).

Attrezzature e strumentazioni· lire ....
(indicare il costo d'acquisto delle nuove attrezzature di tipo strumentale; per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per la ricerca, il costo relativo dovrà essere evidenziato in parte proporzionale all'uso effettivo per la ricerca).

Materiali: lire.......................... ....
(indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca, dovrà essere evidenziato il costo di materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato).

Altre prestazioni di terzi. lire... ....
(indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni di terzi di natura meramente esecutiva e quelle con contenuto di ricerca avente carattere esclusivamente occasionale da commissionare a strutture esterne, fornendone, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e per ciascuna struttura, se già individuata).

4.3.1.18 Specificare in dettaglio le maggiorazioni dell'intensità di intervento, richieste ai sensi dell'art. 2 del bando, fornendone la relativa quantificazione finanziaria, nonché le motivazioni a supporto della richiesta.

4.3.*n* Denominazione:

4.4. Esposizione dell'impegno finanziario complessivo previsto per la ricerca.

4.4.1 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della ricerca (indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.3.1.17 Tutti gli importi esposti devono essere al netto di IVA).

4.4.2 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della ricerca suddiviso per tutte le strutture: (indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.3.1.17 Tutti gli importi esposti devono essere al netto di IVA).

4.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema: (indicare, dal punto 4.4.3.1 al punto 4.4.3.*n*, l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.3.1.17).

4.4.3.1 Sottotema 1.

4.4.3.*n* Sottotema *n*

---

(6) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri

Ricercatore qualificato è il laureato, o la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca

Ricercatore è il laureato o il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto

Tecnico è il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia

Ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche

Gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto

(7) Per la definizione di PMI si rimanda all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994)

ALLEGATO 5

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE

5.1 Presentazione dell'attività di formazione.

5.1.1 Titolo del tema.

5.1.2 Individuazione delle caratteristiche scientifiche e tecnologiche delle singole tipologie di figure professionali da formare e definizione dei livelli di qualificazione previsti, specificando per ciascuna figura le unità di personale da formare e il relativo titolo di studio richiesto.

5.1.3 Presentazione dei percorsi formativi da attivare in relazione alle differenti figure professionali individuate e relativa articolazione di massima, anche temporale, espressa in mesi.

5.1 4 Esposizione delle procedure di reclutamento e delle metodologie di selezione iniziale nonché di valutazione in itinere dei formandi.

5.1.5 Indicazione del responsabile dell'attività di formazione con esposizione del relativo *curriculum*.

5 2 Descrizione dettagliata delle attività di formazione.

5 2.1 Descrizione percorsi formativi individuati.

5.2.1.1 Percorso formativo 1): (illustrare per ciascuna delle tipologie di figure professionali di cui al punto 5.1.3 il relativo percorso formativo. La descrizione deve esplicitare, per le differenti fasi di attuazione previste, la durata in mesi, la tipologia delle strutture coinvolte, i contenuti della attività di formazione erogata con la indicazione della durata espressa in ore, distinguendo l'attività teorica da quella pratica ed evidenziando altresì gli eventuali periodi di formazione all'estero).

5.2.1.*n* Percorso formativo *n*.

5.2.2 Indicazione delle modalità adottabili nel corso delle attività di formazione per attuare i necessari raccordi con le attività di ricerca di cui alla presente offerta.

5.3 Descrizione delle strutture coinvolte nella attività di formazione: (devono essere elencate — dal punto 5.3.1 al punto 5.3.*n* — tutte le strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione previste dal precedente punto 5.2.1. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di formazione, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2 al punto 5.3.1.6 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1).

5.3.1 Denominazione.

5.3.1.1 Forma giuridica.

5.3.1.2 Sede legale.

5.3.1.3 Sede amministrativa.

5.3.1.4 Codice fiscale/partita IVA.

5.3.1.5 Iscrizione C.C.I.A.A.

5.3.1.6 Indirizzo.

5.3.1.7 Gruppo di appartenenza.

5.3.1.8 Struttura proposta per l'attività di formazione: (divisione, dipartimento, unità operativa).

5.3.1.9 Responsabile della struttura.

5.3.1.10 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: (indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici, ausiliari, gestori/coordinatori ed addetti ad altre mansioni) (8):

5.3.1.11 Cenni sulle principali attività di ricerca e/o formazione svolte negli ultimi anni, con specifica menzione per quelle attinenti l'argomento in proposta.

5.3.1.12 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della formazione di cui al punto 5.2 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento.

5.3.1.13 Indicazione del responsabile delle attività di formazione e cenni sul profilo professionale.

5.3.1.14 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di formazione.

5.3.*n* Denominazione.

5.4 Esposizione dell'impegno finanziario.

5.4.1 Impegno finanziario dell'attività di formazione.

5.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa: (indicare l'impegno finanziario globale previsto per l'attività di formazione, suddiviso tra le sottoelencate voci di spesa. Tutti gli importi esposti debbono essere al netto di IVA).

Personale dipendente: lire..
(indicare l'impegno finanziario relativo al personale interno addetto ad attività di docenza e alla gestione del progetto di formazione, compreso il reclutamento dei formandi, valorizzato in base al costo effettivo annuo lordo. Evidenziare, se del caso, il ricorso a personale non dipendente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

Personale in formazione: lire..
(indicare il trattamento economico del personale in formazione specificando, in apposito dettaglio separato, il costo annuo ed il numero di persone).

Spese generali: lire..
(riportare la spesa calcolata forfettariamente nella misura del 55% dell'ammontare dei costi del personale docente e in formazione. Per le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo ricerca applicata, di cui alla lettera *d)* dell'art. 2 della legge n. 46/82, e per i centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma — di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 della legge n. 46/82 — le spese generali saranno calcolate forfettariamente nella misura del 75% dei costi del personale).

Prestazioni di terzi affidatari: lire................................
(riportare le prestazioni dei soggetti terzi rispetto al contraente cui vengono affidate quote significative di attività finalizzate al programma di formazione).

(8) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri:

Ricercatore qualificato è il laureato, o la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca.

Ricercatore è il laureato o il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto.

Tecnico è il diplomato, o la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia.

Ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche.

Gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto.

Altre prestazioni di terzi: lire . . ..
(valorizzare le attività marginali finalizzate al programma di formazione e non comprese nelle altre voci)

Soggiorno missioni e viaggi lire . .. ..
(valorizzare i costi inerenti alle missioni e viaggi del personale dipendente, non dipendente e in formazione)

5.4.1.2 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della formazione suddiviso per tutte le strutture (indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 5.4.1.1. Tutti gli importi esposti devono essere al netto di IVA).

5.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun percorso formativo ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1

5.4.2.1 Percorso formativo 1)

5.4.2.*n* Percorso formativo *n*.

5.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di formazione: (indicare dal punto 5.4.3.1 al punto 5.4.3.*n* — per ciascun percorso formativo evidenziato al punto 5.2.1 l'impegno finanziario relativo alle attività di formazione ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1. Le predette informazioni devono essere fornite anche per

i singoli consorziati evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorziato - ex art. 2, legge n. 46/1982, e successive integrazioni;

i singoli soci evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il proponente sia società di ricerca - ex art. 2, lettera *d)*, legge n. 46/1982).

5.4.3.1 (Denominazione terzo affidatario).

5.4.3.*n* (Denominazione terzo affidatario).

96A7422

DELIBERAZIONE 24 settembre 1996.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), e 28 dicembre 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (Bilancio dello Stato 1996),

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del MURST, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1996, n. 1022, registrato alla Corte dei conti in data 6 maggio 1996, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 50;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Vista la deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 aprile 1993, n. 219, registrata alla Corte dei conti in data 4 agosto 1996, registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 17, con la quale veniva riconosciuto l'intervento nella forma del contributo in conto interessi e del contributo nella spesa al progetto n. 055675/346 e n. 053265/46 presentato da Alenia - Aeritalia e Selenia, la cui titolarità è stata successivamente trasferita alla Finmeccanica S.p.a., nonché le note dell'IMI dell'11 marzo e 10 giugno 1996;

Considerato che per il progetto suddetto, a seguito del ridimensionamento del programma originario si è verificata una diminuzione dei costi ammissibili, da L. MIL. 15.364,0 a L. MIL. 5.970,0, e non sussiste più il requisito dell'elevato rischio industriale;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del Comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 16 luglio 1996;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera e di autorizzare le modifiche richieste;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1 *A.D.R. S.p.a.* - Uboldo (VA) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Asse innovativo per trasporti pesanti a corto raggio, ecologico, ad alte prestazioni, senza manutenzione.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 28 dicembre 1995.

Costo dichiarato: L. 2.500.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060811/46:

credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. *A.E.M. Advanced electronic microsystems S.r.l.* - Roma (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Sistema integrato per il controllo e l'automazione dell'abitazione - Argo.

Durata e data di inizio: 2 anni dall'8 gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.000.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060905/46:

credito agevolato: L. 1.400.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento. 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento. in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

3. *Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate* (VA) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Dream dynamic rotorcraft evaluation by advanced modelling.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 20 luglio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 2.292.000.000;

eleg. L. 3.777.000.000;

totale L. 6.069.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059256/46:

credito agevolato: L. 3.830.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

4. *B.G.M. S.p.a.* - Parona Lomellina (PV) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuova macchina per la produzione di stivali in poliuretano.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 20 dicembre 1995.

Costo dichiarato: L. 2.100.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060636/46:

credito agevolato: L. 1.470.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

5. *Cat di Corsini G. & C. S.p.a.* - Sasso Marconi (BO) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Sistema radiologico multifunzionale con nuova tecnologia di movimentazione paziente da + 90° a - 30°.

Durata e data di inizio: 2 anni dall'11 marzo 1996.

Costo dichiarato: L. 2.493.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 061086/46:

credito agevolato: L. 1.745.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

6. *Elettronica Valseriana S.r.l.* - Fiorano al Serio (BG) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Studio e realizzazione di una sorgente laser neodimio con innovativo sistema di pompaggio a diodi laser per applicazioni industriali e medicali.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° febbraio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.300.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060855/46:

credito agevolato: L. 910.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

7. *Enel S.p.a.* - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Sviluppo di prodotti e processi innovativi per il trattamento dei fumi di impianti di generazione termoelettrica a olio combustibile.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 14 febbraio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 4.509.000.000;

eleg. L. 30.166.000.000;

totale L. 34.675.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 058734/346 e n. 058733/46:

contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 22.312.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi;

durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

8. *Finmeccanica S.p.a.* - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Sistemi di antenne ad array planari e conformi con scansione elettronica.

Durata e data di inizio: 4 anni e 9 mesi dal 13 maggio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 12.642.000.000;

eleg. L. 12.924.000.000;

totale L. 25.566.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059034/346 e n. 059033/46:

contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 14.061.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi;

durata finanziamento. fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento;

contributo nella spesa: L. 3.202.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

9. *Get S.r.l.* - Sanremo (IM) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuovi farmaci per il trattamento delle tossicodipendenze e in particolare dell'alcolismo.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° settembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 6.279.000.000;

eleg. L. 869.000.000;

totale L. 7.148.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060351/46:

credito agevolato: L. 2.322.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

contributo nella spesa: L. 2.322.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

10. *GF Elettroimpianti di Serventi Franco e Sibiloni Giuliano S.n.c.* - Solignano (PR) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuova apparecchiatura automatica per il controllo totale a visione di flaconi contenenti polveri, liofilizzati e liquidi farmaceutici.

Durata e data di inizio: 2 anni al 1° gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. L. 690.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060814/46:

credito agevolato: L. 483.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

11. *Indena S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Nuovi agenti ad attività antitumorale e chemiopreventiva di origine vegetale.

Durata e data di inizio: 6 anni e 6 mesi dal 20 dicembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 7.992.000.000;

eleg. L. 1.150.000.000;

totale L. 9.142.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060689/46:

credito agevolato: L. 2.570.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

contributo nella spesa: L. 2.570.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

12. *Infoter S.p.a.* Modena (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Server universale per applicazioni informatiche gestionali.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 7 febbraio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.048.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 061044/46:

credito agevolato: L. 1.433.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

13. *Italfarmaco S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Nuovi composti per il trattamento delle cardiomiopatie.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° giugno 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 15.894.000.000;

eleg. L. 6.255.000.000;

totale L. 22.149.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059019/346 e n. 059018/46:

contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 12.181.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi;

durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento;

contributo nella spesa: L. 2.527.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

14. *Marconi S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Nuova famiglia di multiplatori SDH STM-4 e STM-16.

Durata e data di inizio: 4 anni e 10 mesi dal 1° marzo 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. lire 13.658.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 058789/346 e n. 058788/46:

contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 8.877.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi;

durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

15. *Marconi S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Studio, realizzazione e sperimentazione di un sistema laser per la rivelazione di ostacoli posti lungo la traiettoria di volo di aereomobili ad ala rotante «Loam».

Durata e data di inizio: 4 anni e 10 mesi dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. lire 9.805.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 059464/46:

credito agevolato: L. 3.186.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi;

durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

contributo nella spesa: L. 3.186.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

16. *Marconi S.p.a.* - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Prodotto software modulare ed espandibile di supporto alla decisione applicabile a diversi sistemi con diverso grado di complessitià.

Durata e data di inizio: 5 anni e 11 mesi dal 7 gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. lire 8.496.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060744/46:

credito agevolato: L. 5.522.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

17. *Mech-El S.r.l.* - Grandate (CO) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Sistema distribuito di acquisizione, misura e telerilevamento ambientale e meteorologico con impiego di satelliti.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 10 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 670.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060529/46:

credito agevolato: L. 469.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

18. *Modelleria Piva S.r.l.* - San Vito di Leguzzano (VI) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuova tipologia di stampi per la termoformatura di materie plastiche, realizzati in resina anziché in metallo.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° marzo 1996.

Costo dichiarato: L. 1.020.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060930/46:

credito agevolato: L. 714.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

19. *Ormea S.p.a.* - Ormea (CN) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Prodotto innovativo ed ecologico per il trattamento antigrasso di carta uso alimentare.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 14 dicembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.900.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060623/46:

credito agevolato: L. 1.330.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

20. *Plaset S.r.l.* - Moncalieri (TO) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Sistema elettroventilatore sincrono per il comando di ventola assiale.

Durata e data di inizio: 3 anni dal 1° ottobre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 120.000.000;

eleg. L. 3.550.000.000;

totale L. 3.670.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060419/46:

credito agevolato: L. 2.379.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

21. *Reggiana riduttori S.r.l.* - S. Paolo d'Enza (RE) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuovo riduttore epicicloidale con lubrificazione ad acqua.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° maggio 1996.

Costo dichiarato L. 916.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 061137/46:

credito agevolato: L. 641.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

22. *Risco S.p.a.* - Thiene (VI) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuova tipologia di macchina insaccatrice di prodotti alimentari caratterizzata da elevatissima precisione di dosaggio, elevatissima produttività, bassa rumorosità e consumo energetico contenuto.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° marzo 1996.

Costo dichiarato L. 1.331.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060940/46:

credito agevolato: L. 931.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

23. *Salami S.p.a.* - Modena (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Macchina volumetrica ad ingranaggi esterni e due moduli pompanti in uno stesso corpo.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° febbraio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.400.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060912/46:

credito agevolato: L. 1.680.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

24. *Sigeda S.r.l.* - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Sistema per l'elaborazione di informazioni strutturali provenienti da esperimenti di risonanza magnetica nucleare.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 4 marzo 1996.

Costo dichiarato: L. 520.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 061003/46:

credito agevolato: L. 364.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

25. *Sueri Alfredo S.p.a.* - Soliera (MO) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuova linea flessibile ad alta produttività per la piallatura, troncatura, tenonatura e pofilatura di componenti di infissi in legno.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° febbraio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.700.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060867/46.

credito agevolato: L. 1.190.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

26. *Tecnobiomedica S.p.a.* - Pomezia (RM) - (classificata grande impresa). *Dideco S.p.a.* - Mirandola (MO).

Titolo del progetto: Sviluppo di sistemi innovativi di emaferesi per la terapia immunologica, ematologica e per il rilascio controllato di farmaci.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 15 aprile 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 7.607.000.000;

eleg. L. 669.000.000;

totale L. 8.276.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060018/46;

credito agevolato: L. 2.308.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

contributo nella spesa: L. 2.308.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Contratto di finanziamento in solido.

27. *Testa S.p.a.* - Zanica (BG) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Macchina per la formazione di rotoli di tessuto completamente automatica.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 febbraio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.314.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 060846/46·

credito agevolato: L. 919.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

28. *Trevisan macchine utensili S.p.a.* - Sovizzo (VI) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Rilevanti innovazioni tecnologiche per la realizzazione di un'isola di lavoro CNC ad elevata produzione di maglie per catenaria.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° aprile 1996.

Costo dichiarato: L. 2.016.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 061181/46:

credito agevolato: L. 1.411.000 000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo;

durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca;

ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

Il seguente intervento, già deliberato, è così sostituito, rispetto a quanto deliberato in data 8 aprile 1993:

ditta Finmeccanica S.p.a. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Tecnologie strutturali dei velivoli trans-extratmosferici.

Durata e data di inizio: 6 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 1991.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. lire 5.970.000.000.

Forme finanziamento:

pratica n. 053265/46;

credito agevolato: L. 4.179.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0%, dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale succesiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato: all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Note: il suddetto intervento comporta una maggiore spesa, rispetto a quanto in precedenza deliberato, pari a lire mil. 2.643,0, che graverà sulle disponibilità del FSRA ai sensi del successivo art. 6.

Art. 3.

Le operazioni di seguito indicate, già deliberate sono così modificate:

1) 048541 Elicotteri meridionali S.p.a. - Frosinone. Rotori in composito per elicotteri. Rispetto a quanto deliberato in data: 22 dicembre 1987; variazione durata ricerca di un ulteriore anno (da 7 anni a 8 anni 2 luglio 1986 - 30 giugno 1994 e ammortamento in 12 rate semestrali (1 gennaio 1995 - 1° luglio 2000).

2) 052809 Fastex S.r.l. - Monza (Milano). Nuove tecnologie produttive per nastri di tipo Velcro. Rispetto a quanto deliberato in data: 17 dicembre 1991; variazione titolarità: in capo alla Velcro Italia S.r.l. - Arcore (Milano) relativamente al residuo debito in corso di ammortamento con liberazione della Fastex S.r.l. - Monza. Garanzia: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

3) 050254 Siemens telecomunicazioni S.p.a. - Cassina de' Pecchi (Milano). Sistema di mo-demodulazione digitale per stazioni terrene nella rete Intelsat di tipo IDR (intermediate data rate). Rispetto a quanto deliberato in date: 18 dicembre 1989, 25 luglio 1989; variazione titolarità da Siemens telecomunicazioni S.p.a. a Italtel S.p.a.

4) 050255 Siemens telecomunicazioni S.p.a. - Cassina de' Pecchi (Milano). Sistemi numerici di alta e media capacità in ponte radio caratterizzati da migliore efficienza spettrale e maggiore resistenza alle dispersioni di canale. Rispetto a quanto deliberato in data: 30 ottobre 1989; variazione titolarità da Siemens telecomunicazioni S.p.a. a Italtel S.p.a., solo per la pratica n. 052733/346.

5) 050431 Siemens telecomunicazioni S.p.a. - Cassina de' Pecchi (Milano). Sistema in F.O. a 2,4 GBIT/S. Rispetto a quanto deliberato in data: 18 dicemebre 1989; variazione titolarità da Siemens telecomunicazioni S.p.a. a Italtel S.p.a. solo per la pratica n. 052966/346

6) 054813 Siemens telecomunicazioni S.p.a. - Cassina de' Pecchi (Milano). Sistema numerico in ponte radio punto-multipunto con tecnica di accesso TDMA. Rispetto a quanto deliberato in data: 8 aprile 1993; variazione titolarità da Siemens telecomunicazioni S.p.a. a Italtel S.p.a.

7) 055188 Siemens telecomunicazioni S.p.a. - Cassina de' Pecchi (Milano). Sistemi numerici in ponte radio per dorsali di media capacità e reti di distribuzione, compatibili con la nuova gerarchia sincrona SDH (synchronous digital hierarchy). Rispetto a quanto deliberato in data: 8 aprile 1993; variazione titolarità da Siemens telecomunicazioni S.p.a. a Italtel S.p.a. anche per la pratica n. 055189/346.

8) 055723 Siemens telecomunicazioni S.p.a. - Cassina de' Pecchi (Milano). Sistema radiomobile digitale paneuropeo di seconda generazione. Rispetto a quanto deliberato in data: 8 aprile 1993; variazione titolarità da Siemens telecomunicazioni S.p.a. a Italtel S.p.a solo per la pratica n. 055724/346.

9) 059430 Siemens telecomunicazioni S.p.a. - Cassina de' Pecchi (Milano). Sistema radio digitale di piccola capacità. Rispetto a quanto deliberato in data: 9 febbraio 1996; variazione titolarità da Siemens telecomunicazioni S.p.a. a Italtel S.p.a. anche per la pratica n. 059431/346.

10) 042603 Siemens telecomunicazioni S.p.a. - Cassina de' Pecchi (Milano). Alcatel Italia S.p.a. - Milano. Ponti radio numerici di nuova concezione per reti integrate. Rispetto a quanto deliberato in date: 25 luglio 1989, 6 maggio 1988, 13 marzo 1987, 25 luglio 1986, 31 gennaio 1986; variazione titolarità da Siemens telecomunicazioni S.p.a. a Italtel S.p.a. in solido con Alcatel Italia S.p.a. per la pratica n. 042603, unicamente Italtel S.p.a. solo per la pratica n. 052169/346.

Art. 4.

Non vengono ammessi agli interventi del F.S.R.A. i sottoindicati progetti per le motivazioni di seguito indicate:

1) 060792 Corali S.p.a. - Carobbio degli Angeli (Bergamo). Nuove macchine per la produzione di imballaggi in legno per prodotti ortofrutticoli di grande versatilità nel cambio di lavorazione. Data domanda finanziamento: 21 gennaio 1995 (Proc. semplif. PMI). Declinato in quanto il progetto non risulta finanziabile poiché le soluzioni prospettate non danno sempre garanzia del raggiungimento degli obiettivi.

2) 060317 Imal S.r.l. - S. Damaso Modena. Sistema elettronico a raggi gamma per il controllo in tempo reale della densità superficiale di pannelli in legno. Data domanda finanziamento: 3 agosto 1995. Declinato in quanto il progetto non presenta caratteristiche di ricerca applicata.

3) 061093 Line S.r.l. - Galliate (Milano). Sistema esperto di progettazione impianti di sollevamento. Data domanda finanziamento: 25 marzo 1996 (Proc. semplif. PMI). Declinato in quanto il progetto non risulta finanziabile poiché non si ravvedono nell'ambito dell'azienda proponente l'esperienza e la competenza necessarie per la progettazione e lo sviluppo di un impianto informatico di una certa complessità.

4) 060656 Selco S.r.l. - Villanova di Castenaso (Bologna). Impianto sanitario mobile ad automazione totale. Data domanda finanziamento: 29 novembre 1995 (Proc. semplif. PMI). Declinato in quanto il progetto non risulta finanziabile a seguito della incapacità della richiedente di fornire le informazioni necessarie per esprimere un giudizio sulla validità tecnica del progetto e sugli aspetti di ricerca applicata e di progettazione innovativa.

5) 060339 Trend S.p.a. - Brescia. Virtual access interface. Data domanda finanziamento: 8 settembre 1995. Declinato in quanto il progetto non presenta caratteristiche sufficienti per l'ammissibilità sia sotto il profilo tecnico-scientifico, sia sotto il profilo industriale.

Art. 5.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 6.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 e art. 2 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in L. 59.715.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1996.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 202

96A7594

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 23 ottobre 1996.

Affidamento d'incarico professionale per attività di progettazione alla Engineering Projects S.r.l., in Prato, per l'esecuzione di un «progetto preliminare della variante al centro abitato di Pontestazzemese della strada provinciale di Stazzema». (Ordinanza n. 155).

IL SUB COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 19 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 17 luglio 1996;

Vista la integrazione e parziale rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 1° agosto 1996;

Vista l'ulteriore rimodulazione del piano di interventi approvata con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 13 settembre 1996;

Considerato che nel piano sono individuati vari interventi progettuali riservati al commissario delegato riguardanti la viabilità;

Considerato che è emersa la necessità di eseguire la progettazione preliminare della variante al centro abitato di Pontestazzemese della strada provinciale per Stazzema;

Preso atto che la Engineering Projects S.r.l ha espresso la disponibilità ad eseguire la progettazione;

Ritenuto, vista l'urgenza di provvedere alla progettazione sopra specificata e non potendo a tal fine utilizzare il personale in servizio presso i competenti uffici, di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/96 che consente di affidare specifici incarichi anche a liberi professionisti;

Ritenuto di conferire l'incarico per l'esecuzione del progetto preliminare della variante al centro abitato di Pontestazzemese della strada provinciale per Stazzema alla Engineering Projects S.r.l., segnalata dall'ufficio commissariale di Pietrasanta (come da nota agli atti), che, in rapporto alla specifica professionalità, quale risulta dal *curriculum* agli atti, è idonea a svolgere l'incarico medesimo;

Valutato di determinare in L. 43.950.000 l'ammontare del compenso complessivo netto da corrispondere alla Engineering Projects S.r.l., con sede in Prato, oltre IVA e contributi alla cassa di previdenza;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ordina:

1. È conferito alla Engineering Projects S.r.l., con sede in Prato, l'incarico per l'esecuzione di un «progetto preliminare della variante al centro abitato di Pontestazzemese della strada provinciale di Stazzema» il tutto come meglio specificato nel testo della convenzione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso complessivo pari a L. 43.950.000 oltre IVA.

3. Tale compenso fa carico al finanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al punto 7 del Piano approvato con ordinanza commissariale 13/96.

4. Il sub commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata.

Firenze, 23 ottobre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A7596

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996), coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1996), recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 19, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio 1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13 luglio 1995, n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18 settembre 1995, n. 382, 27 ottobre 1995, n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicembre 1995, n. 542, 16 gennaio 1996, n. 17, 16 gennaio 1996, n. 18, 26 febbraio 1996, n. 75, 15 marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996, n. 126, 15 marzo 1996, n. 127, 26 aprile 1996, n. 211, e 22 giugno 1996, n. 329. Restano, altresì, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996, n. 263, e 17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996».

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA

Art. 1.

Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.

1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

2. *All'articolo 19*-bis *del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «31 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, lettere* b) *e* d), *le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»;*

c) *al comma 4, lettera* e), *le parole: «15 febbraio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»;*

d) *al comma 5*-bis, *al primo periodo, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»; al secondo periodo, le parole: «10 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «17 agosto 1996», al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «10 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «17 agosto 1996».*

2-bis. *L'articolo 11*-bis *del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è abrogato.*

3. *All'articolo 3, comma 2*-bis, *del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole «30 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1996».*

4. Il comma 16-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è abrogato.

5. *Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 29 dicembre 1995.*

6. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: «8-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «8-*ter*».

Riferimenti normativi

a) Si riporta il testo dell'art 21 del D L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante. «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse».

«Art. 21 *(Fusioni o scissioni sanitarie).* — 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile.

2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle somme stesse.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 20 dicembre 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996 Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

b) Si riporta il testo dell'art 19-*bis* del citato D L. 23 febbraio 1995, n 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19-*bis* *(Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni I V.A.)* — 1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 giugno 1996 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre 1996 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.

2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno

3 Sono considerate valide

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995;

c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera *b)* non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'art. 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , considerate omesse ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995.

4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

a) dall'art 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera *b)*,

b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

c) dall'art. 13, secondo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

e) dall'art. 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 30 giugno 1996;

f) dall'art. 7, secondo, terzo e quarto comma, del D P.R. 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;

g) dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;

h) dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;

i) dall'art. 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma:

a) di lire 1 000 000 per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;

b) di lire 1.500.000 per le società commerciali di persone;

c) di lire 2.500.000 per le società di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a lire 5 miliardi;

d) di lire 5.000.000 per le società di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, superiore a lire 5 miliardi, nonché per le società diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo.

5-*bis*. Le sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 giugno 1996 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai

periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 17 agosto 1996 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 30 giugno 1996, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 17 agosto 1996, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni».

c) L'art. 11-*bis* del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante. «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica» è rubricato «Termini per versamenti in materia di irregolarità formali».

d) Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 3, comma 2-*bis*, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, recante: «Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria», così come modificato dal presente decreto. «2-*bis*. Per gli errori compiuti fino al 30 giugno 1996 in sede di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'art. 46 e dal comma 1 dell'art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dagli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai quali non derivino variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con le modalità previste dal comma 1 nello stesso articolo sulla base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre 1996».

e) L'art. 6, comma 16-*sexies*, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito. con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, (recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»), abrogato dal presente decreto, era il seguente: «16-*sexies*. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri».

f) Si riporta il testo dell'art. 1-*bis*, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, recante: «Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria»:

«Art. 1-*bis* (*Modifica dell'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*). — 1. All'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

"8-*ter*. Non concorrono a formare il reddito di cui alla lettera *g)* dell'art. 47 le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso spese, purché dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi"».

Art. 2.

Società di comodo

1. All'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente lo scioglimento agevolato delle società di comodo, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

Riferimenti normativi:

a) Si riporta il testo dell'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», come modificato dal presente decreto dall'art. 27 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41: «2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 10 gennaio 1995 ed il 31 ottobre 1995 dalle società non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili si rendono applicabili anche le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascun tributo nonché l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento; in tale ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del D L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, nonche per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni dei beni di cui all'art. 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e dai decreti legislativi 21 dicembre 1990, n 398 e 30 dicembre 1992, n 504. Ai fini delle imposte sui redditi il valore normale dei beni assegnati è assoggettato, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura dell'8 per cento. Per valore normale riferito agli immobili si intende quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte Nel caso in cui il valore normale non sia determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico approvato con D.P R. 26 aprile 1986, n. 131. Il pagamento potrà essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dalla data di assegnazione dei beni».

Art. 3.

Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, *disposta* ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi.

a) Si riporta il testo dell'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, recante: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti»:

«Art. 13. — 1. Per il biennio 1990-1991 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito di imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le seguenti contabilizzazioni.

4. Gli importi di lire 15 mila e lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire 45 mila e si applicano anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti. La detrazione compete anche in caso di opzione per la contabilità ordinaria.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, valutate in annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, in deroga al disposto di cui all'art. 1, comma 2, della suddetta legge.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

b) Si riporta il testo dell'art. 63 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»:

«Art. 63 *(Interessi passivi)*. — 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;

e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita;

f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio;

g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2, ma senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 10».

c) Si riporta il testo dell'art. 79 del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 8 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82:

«Art. 79 *(Imprese minori)*. — 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 o delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita dalle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66.

2. *(Abrogato)*.

3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.

4. *(Abrogato)*.

5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.

6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.

6-*bis*. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.

7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.

8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento».

d) Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori, di cose e istituzione di un sistema di tariffe a parcella per i trasporti di merci su strada»:

«Art. 41 *(Autorizzazioni)*. — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

e) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, recante «Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi»: «1. Alle finalità di cui all'art. 1, che trovano attuazione mediante gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo è integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonché con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993».

Art. 4.

Disposizioni in materia di ICI

1. *Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.*

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1995».

3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno.

Riferimenti normativi:

a) Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

«Art. 6 (*Determinazione dell'aliquota e dell'imposta*). — 1. L'aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 25, del D.L 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

3. L'imposta è determinata applicando alla base, imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 4».

b) Si riporta il testo dell'art. 9-*bis*, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse»: «2 Per l'anno 1995, il versamento di acconto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 1995; l'eventuale compensazione fra l'ammontare dell'imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all'applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, è operata in sede di versamento dell'imposta a saldo».

c) Si riporta il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, del citato decreto D Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: «1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta».

Art. 5.

Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario.

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.

Riferimenti normativi:

a) Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale»: «2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonché delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali».

b) Si riporta il testo dell'art. 73 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, recante «Istituzioni del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657»:

«Art. 73 *(Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti).* — 1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

2. I concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro.

3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta.

5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.

6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.

7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'art. 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento».

c) Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: «3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente».

d) Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse»: «3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 20 dicembre 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

e) Si riporta il testo dell'art. 22, comma 11, del citato D.L. 23 febbraio 1995, n. 41: «11. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imposte sostitutive vanno versate entro il 20 dicembre 1995; a richiesta del contribuente tale versamento può essere effettuato in ragione del 50 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

f) Si riporta il testo dell'art. 23, comma 5, del D.L. citato 23 febbraio 1995, n. 41: «5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il 20 dicembre 1995; il versamento può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo».

g) Si riporta il testo dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»:

«Art. 54. — Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.

Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000.

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6 000 000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue, l'amministrazione può accettare la fideiussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione

È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato».

Art. 6.

Proroga del termine per la chiusura della partita IVA

1. *Il termine di cui all'articolo 2-*nonies *del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condizioni, anche i contribuenti che, avendo già chiuso la partita IVA alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-*nonies *o non hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualità per le quali operano le disposizioni del medesimo articolo 2-*nonies.

2. *I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonché quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997.*

Riferimenti normativi

a) Si riporta il testo dell'art. 2-*nonies* del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale».

«Art. 2-*nonies (Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA)*. — 1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estingue contestualmente la irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo».

b) Si riporta il testo dell'art. 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». «126. Il termine di cui all'art. 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è prorogato al 31 dicembre 1995».

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 7.

Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli», e dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera: «*d*-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) (soppressa);

c) nell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.».

2. *(Soppresso).*

3. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione

degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

5. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 4 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

6. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6-bis. *All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «lettere* a) *e* d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere* a), d), *e* g), *con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo». All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: «lettere* a) *e* d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere* a), d) *e* g), *con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo».*

6-ter. *Le disposizioni di cui al comma* 6-bis *si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997.*

7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal quale le compagnie di assicurazione sono tenute ad effettuare l'esazione della tassa sugli autoveicoli, è differito *fino al 31 dicembre 1997.*

Riferimenti normativi:

a) Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)», come modificato dal presente decreto:

«Art. 9. — Nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze il servizio centrale degli ispettori tributari.

Il servizio centrale degli ispettori tributari:

a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;

b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera *a)*, può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;

c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;

d) formula proposte al Ministro delle finanze per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di accertamento.

Il servizio centrale degli ispettori tributari comunica agli uffici delle imposte competenti le notizie, le informazioni ed i dati acquisiti nonché i risultati delle verifiche eseguite. Nei procedimenti di accertamento delle imposte gli uffici devono tener conto di ogni elemento emerso;

d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze».

b) Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11. — Organi di servizio degli ispettori tributari sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ad un ispettore scelto nell'ambito di una terna indicata dagli ispettori. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato per il servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze sul quale gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compresi ed altri assegni spettanti agli ispettori ed al personale in servizio, anche le spese indicate nelle lettere da *d)* a *p)* dell'art. 5 delle norme approvate con D.P.R. 26 dicembre 1981, n. 1058, e successive modificazioni.

Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. È altresì composto dal direttore della Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonché da otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento.

Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli ispettori, riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio, comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attività esercitate dagli ispettori a norma delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma dell'art 9; formula proposte al Ministro per la predisposizione dei programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria responsabile di irregolarità penali o amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.

Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria e quelle di cui alle successive lettere *b)* e *c)* dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal D.P.R 29 settembre 1973, n 600, e dalle altre leggi di imposta L'autorizzazione prevista dall'art 32, primo comma, numero 7), e dall'art. 33, sesto comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art 51, secondo comma, numero 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio centrale degli ispettori tributari anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati al servizio stesso. Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio centrale degli ispettori tributari.

Gli ispettori devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse, non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico.

Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza».

c) Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 24 aprile 1980, n 146:

«Art. 10. — Al servizio sono assegnati non più di cinquanta ispettori

Essi sono scelti:

a) per il quaranta per cento tra funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) fino al venti per cento tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione e per la residua parte tra funzionari delle altre amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, ai quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, contabili ed aziendalistiche.

Gli ispettori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.

L'incarico di ispettore tributario ha la durata di sette anni ed è rinnovabile una sola volta Gli ispettori provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n 392, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico

I posti lasciati scoperti dagli ispettori provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire».

d) Si riporta il testo dell art 5 della legge 29 ottobre 1991, n 358, recante «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze»:

«Art 5 *(Scuola centrale tributaria)* — La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario Organizza, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria, nonché corsi per l'accesso alla dirigenza

2 Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria è scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'università. Il rettore è coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché il direttore amministrativo

3 L'insegnamento è affidato anche ad un corpo stabile di docenti nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo

4 Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonché per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purché l'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola.

5 E prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi».

e) Si riporta il testo dell'art 62-*bis* del D L 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»

«Art 62-*bis* (*Studi di settore*). — 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995».

f) Si riporta il testo dell'art 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». «2 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

g) La legge 29 ottobre 1965, n. 1218, reca: «Istituzione di una Scuola di polizia tributaria».

h) Si riporta il testo dell'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale» «22 Per l'attività di cui al comma 21 ed a seguito della comunicazione ivi prevista, ai Centri di assistenza di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20 000 per ciascuna dichiarazione; tale compenso viene erogato direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni o pensioni. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le categorie e gli organismi interessati, sulla base del costo medio di gestione rilevato nel primo semestre del secondo anno tenendo conto del numero di dipendenti o assistiti che si avvalgono dei sostituti di dichiarazione Le variazioni avranno effetto nel biennio successivo Il primo dei decreti verrà emanato entro il 31 dicembre 1993».

i) Si riporta il testo dell'art. 62, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»: «3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

l) Si riporta il testo dell'art. 78, comma 10, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dal presente decreto: «10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a), d)* e *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P R 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato

conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso D P.R. n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni».

m) Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del D P.R 4 settembre 1992, n 395, recante «Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n 413», come modificato dal presente decreto: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)*, *d)* e *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, anche presentando apposita dichiarazione al sostituto d'imposta che ha erogato i redditi stessi, secondo le disposizioni del presente titolo. I predetti soggetti possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche se possiedono redditi fondiari di cui all'art. 22, redditi di capitale di cui all'art 41, comma 1, lettera *c)*, gli altri redditi indicati nell'art. 47, comma 1, redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».

n) Si riporta il testo dell'art. 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»: «163. A decorrere dal 1° luglio 1996 l'esazione della tassa sugli autoveicoli è effettuata, per conto dell'erario, dalle compagnie di assicurazione che hanno in carico, ai fini della responsabilità civile, gli autoveicoli»

Art. 8.

Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non puo assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, direzioni centrali, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di *test* psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

3. Nell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «, anche in soprannumero,».

Riferimenti normativi

a) Si riporta il testo dell'art. 444 c p p «Art 444 (*Applicazione della pena su richiesta*). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria

2 Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

b) Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del D.L 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante «Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994»· «3. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione del comma 6 dell'art. 3 della medesima legge, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire, dal 1° gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare per metà nel profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale e per l'altra metà nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico, avuto anche riguardo al numero dei contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione territoriale dell'ufficio finanziario I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1° gennaio 1995, né essere destinati per almeno sette anni a sedi diverse da quelle di prima assegnazione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 50 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'art. 13 del presente decreto».

c) Si riporta il testo dell'art 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1975, n. 549, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» come modificato dal presente decreto: «232 Ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasferiti anche in soprannumero nei ruoli del Ministero delle finanze in conseguenza dell'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, è attribuito un assegno personale non pensionabile e non rivalutabile, pari all'eventuale differenza tra il trattamento accessorio complessivo in godimento all'atto del passaggio ed il trattamento accessorio complessivo spettante nella nuova posizione».

Art. 9.

Gestioni fuori bilancio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Riferimenti normativi

a) Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato».

«Art. 5 (*Attività di protezione sociale*) — 1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonché del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'art. 13, al comma 4 dell'art. 9 e al comma 6 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

b) Si riporta il testo dell'art. 24 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

«Art. 24 (*Competenze dello Stato*) — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli interventi di primo soccorso in corso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

2) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;

5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica».

c) Si riporta il testo dell'art. 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, recante «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68»:

«Art. 15 (*Attività culturali e ricreative*) — 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le amministrazioni possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi — sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989 — entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3».

Art. 10.

Fondi previdenziali

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Riferimenti normativi

a) Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», come modificato dal presente decreto.

«Art. 9 *(Patrimonio pubblico)* — 1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (110), in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 11.

Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: «deciso» è sostituita dalla seguente: «definito» e nel secondo periodo le parole: «sentenza pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento emesso»;

b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.»;

c) all'articolo 45, comma 2, le parole: «i due mesi successivi al completamento delle nomine» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1996»;

d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste *dall'articolo 63*, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal *15 gennaio 1993* e fino al 17 marzo 1996 sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l'ordine derivante dall'anzianità nella funzione.

3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli elenchi, previsti nell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione degli elenchi, il presidente ha facoltà di delegare altro magistrato facente parte dell'ufficio ed è coadiuvato da almeno due impiegati con qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

Riferimenti normativi

a) Si riporta il testo dell'art. 13 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», come modificato dal presente decreto.

«Art. 13 *(Trattamento economico)*. — 1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso».

b) Si riporta il testo dell'art. 43 del citato d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente decreto.

«Art. 43 *(Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali)*. — 1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*.

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) è rivolta al Ministro delle finanze con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna commissione tributaria, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella *F*, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma, anche in deroga all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi, previsti nelle tabelle *E* ed *F*. I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella *F*, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale.

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.

7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.

8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.

8.-*bis* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.

9. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono sottoposti a ratifica del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che procede alle eventuali rettifiche e promuove i conseguenti provvedimenti subito dopo la sua prima elezione.

10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo, in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4».

c) Si riporta il testo dell'art. 24 del citato d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545:

«Art. 24 *(Attribuzioni)*. — 1. Il consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13;

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti».

d) Si riporta il testo dell'art. 45, comma 2, del già citato d.lgs. n. 545/92, come modificato dal presente decreto:

«2. Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996».

e) Si riporta il testo dell'art. 51, del citato d.lgs. n. 545/92, come modificato dal presente decreto.

«Art. 51 *(Entrata in vigore)*. — 1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.

2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quelle in cui all'art. 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'art. 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

f) Si riporta il testo dell'art. 35 del citato d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545:

«Art. 35 *(Attribuzioni del personale delle segreterie)*. — 1. I direttori delle segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria.

2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio, rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.

3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.

4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza.

5. Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36».

g) Si riporta il testo dell'art 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». «205. Fermi restando i compiti e le finalità della commissione prevista dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale dell'Amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'attività di controllo nonché di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

h) Si riporta il testo dell'art. 2 del D P R 26 ottobre 1972, n 636, recante «Revisione della disciplina del contenzioso tributario»:

«Art. 2 *(Commissioni tributarie di primo grado)*. — Le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale e sedi identiche a quelle dei tribunali.

La competenza è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso è proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio è proposto alla commissione tributaria nella cui circoscrizione è l'ufficio delle imposte di cui all'art. 31, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ogni commissione è formata da una o più sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vice presidente e quattro membri.

Il presidente della commissione è scelto fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo, e presiede l'unica o la prima sezione. I presidenti delle altre sezioni ed i vice presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti e gli intendenti aggiunti a riposo ovvero fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

La metà dei membri della commissione è scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dai consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascun consiglio comunale provvede a designare un numero non superiore a quello dei membri la cui designazione è demandata ai comuni. Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente del tribunale.

L'altra metà dei membri da nominare è scelta fra le persone, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente del tribunale ha facoltà di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente del tribunale il quale, trascorso il termine indicato nel quinto comma, vi provvede anche se non gli sono pervenute tutte le designazioni da parte dei comuni. Qualora le persone designate dai comuni non siano in totale almeno il doppio dei membri da nominare tra i designati dai comuni, il presidente procede alla scelta anche al di fuori delle persone designate dai comuni.

Quando i membri da nominare fra quelli designati dai comuni sono più di tre la scelta non può cadere per più di un terzo fra le persone designate dal medesimo comune.

Alle nomine provvede in conformità il Ministro per le finanze con proprio decreto.

Il numero delle sezioni di ogni commissione è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia».

i) Si riporta il testo dell'art. 3 del citato D P.R. 26 ottobre 1972, n. 636:

«Art. 3 *(Commissioni tributarie di secondo grado)*. — Le commissioni di secondo grado hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e conoscono delle impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni di primo grado che hanno sede nel territorio della provincia.

Ogni commissione è formata da una o più sezioni, composta ciascuna di un presidente, di un vice presidente e di quattro membri.

Il presidente della commissione, i presidenti di sezione ed i vice presidenti sono scelti fra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo.

Il presidente della commissione presiede l'unica o la prima sezione.

La metà dei membri della commissione è scelta fra le persone, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, designate dal consiglio provinciale.

Il consiglio provinciale provvede alle designazioni per un numero triplo di quello dei membri da nominare.

Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza del consiglio provinciale sono effettuate dal consiglio regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dal consiglio provinciale di Trento e dal consiglio provinciale di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dai consigli dei consorzi stessi.

Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta del presidente della corte di appello.

L'altra metà dei membri da nominare è scelta fra le persone, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 4, anche in base ad elenchi formati dalla amministrazione finanziaria. Il presidente della corte di appello ha facoltà di chiedere elenchi alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed ai consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Le scelte di cui ai commi precedenti sono fatte dal presidente della corte di appello ed alle nomine provvede in conformità il Ministro per le finanze con proprio decreto

Il numero delle sezioni di ogni commissione è fissato e può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia».

l) Si riporta il testo dell'art. 9 del citato d lgs. 31 dicembre 1992, n. 545:

«Art. 9 *(Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie)*. — 1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.

4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella *E* e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.

6. La esclusione dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza».

Art. 12.

Modifiche alla disciplina sul processo tributario.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: «riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di valore inferiore a 5.000.000». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.»;

b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. *Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»;*

c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: «preventivo» è sostituita dalla seguente: «conciliativo»;

d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Conciliazione giudiziale).* — *1.* Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.»;

d-bis) *all'articolo 50, le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 5», sono soppresse;*

e) (soppressa);

f) all'articolo 69, comma 1, le parole: «al pagamento di somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15»;

g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.»;

h) *all'articolo 71, comma 1, le parole: «l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,» e le parole: «, l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202» sono soppresse;*

i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. **Se alla data indicata al**

comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.»;

l) all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: «allo stesso organo», inserire le seguenti: «, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione,».

1-bis. *Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è premesso il seguente:*

«Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione».

1-ter. *All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. *La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera* a), *del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione».*

2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti.

3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, *la decisione è depositata,* ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

4. *All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:*

«196-bis. *Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze, e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma è effettuata, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze».*

5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, è soppresso il comma 4.

Riferimenti normativi

a) Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 *(L'assistenza tecnica).* — 1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato

2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N E L) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D Lgs 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del D P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

3 Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

4 L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

5. Le controversie di valore inferiore a 5.000 000, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

6 I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori».

b) Si riporta il testo dell'art 15 del citato D Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto:

«Art 15 *(Spese del giudizio)*. — 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art 92, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.

2-*bis*. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»

c) Il capo II del titolo II del citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto, riguarda i procedimenti cautelare e conciliativo.

d) Si riporta il testo dell'art 33 del citato D Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546:

«Art 33 *(Trattazione in camera di consiglio)* — 1 La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.

2 Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia

3 Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario»

e) Si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R 28 settembre 1994, n. 592, recante: «Regolamento concernente le modalità di presentazione delle domande di definizione di liti fiscali pendenti, le procedure per il controllo delle domande stesse e l'estinzione dei giudizi e l'attivazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D L. 17 settembre 1994, n. 538».

«Art 5 *(Modalità di riscossione delle somme liquidate dall'ufficio)*. — 1. Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie in materia di imposte sui redditi è effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F, riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F, riscossione n. 11.

2. Per il versamento al concessionario della riscossione delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici tributo:

a) 4452 IRPEF e relativi interessi - conciliazione;

b) 2452 IRPEG e relativi interessi - conciliazione;

c) 3452 ILOR e relativi interessi - conciliazione;

d) 1114 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi conciliazione;

e) 1652 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.

3. Le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento di cui al comma 1 anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando la delega di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica color nero. Sono istituiti i seguenti codici:

a) 44 IRPEF e relativi interessi - conciliazione;

b) 45 ILOR e relativi interessi - conciliazione;

c) 46 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;

d) 47 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.

4. Al fine di consentire l'esplicita indicazione sul modello di delega del codice di versamento delle soprattasse e pene pecuniarie, codice 47, il versamento è effettuato separatamente da quello del tributo cui le penalità si riferiscono

5. Gli interessi sono versati cumulativamente ai tributi cui si riferiscono. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulle deleghe bancarie sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria è l'anno per il quale è sorta la contestazione.

6. Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1171, ai seguenti articoli:

Versamento al concessionario - Versamento in banca

Codici-tributo	Codici	Art.
4452	44	01
2452	—	02
3452	45	03
1114	46	04
1652	47	05

7 Per le operazioni effettuate in Sicilia, il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi, delle altre imposte dirette e sostitutive, nonché delle relative soprattasse e pene pecuniarie di cui al comma 3, al netto delle commissioni spettanti, è eseguito dall'azienda di credito al competente capitolo ed articolo di bilancio, con le seguenti modalità:

a) direttamente all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, utilizzando la distinta mod. 20 se per il versamento dei codici 44, 46 e 47, nonché della quota del 12,60 per cento dell'ILOR - codice 45;

b) direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la quota dell'87,40 per cento dell'ILOR - codice 45, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124 T.

8. Per i tributi diversi dalle imposte sui redditi i versamenti delle somme dovute in base alla conciliazione sono effettuati secondo le disposizioni previste da ciascuna legge di imposta.

9. I versamenti di cui al presente articolo sono effettuati entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di conciliazione».

f) Si riporta il testo dell'art. 14 del D P R. 29 settembre 1973, n 602, recante. «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»

«Art. 14 *(Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo)* — Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie».

g) Si riporta il testo dell'art. 50 del citato D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546·

«Art. 50 *(I mezzi di impugnazione)*. — I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione».

h) Si riporta il testo dell'art. 69 del citato D Lgs 31 dicembre 1992, n 546, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Condanna dell'ufficio al rimborso)* — 1 Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'art. 15 e la relativa sentenza e passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2»

i) Si riporta il testo dell'art 15 del citato D Lgs 31 dicembre 1992, n 546

«Art 15 *(Spese del giudizio)*. — 1. La parte soccombente e condannata a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate con la sentenza La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile

2 I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri».

l) Si riporta il testo dell'art 72 del citato D Lgs 31 dicembre 1992, n 546, come modificato dal presente decreto:

«Art 72 *(Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado)*. — 1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente puo effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'art. 32, comma 1.

2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme vigenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni provinciali o regionali competenti entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data, ferma restando per i termini d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e, in ogni caso, per le controversie pendenti l'inapplicabilità dell'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile.

3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.

4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.

5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma. 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma precedente».

m) Si riporta il testo dell'art. 17 del D.P R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n 546, a decorrere dal 1° aprile 1996; data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali regionali:

«Art. 17 *(Presentazione del ricorso)* — [Il ricorso è proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, dell'originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario Della consegna è rilasciata ricevuta.

L'ufficio tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita è sostanzialmente difforme, può chiedere fino all'udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787]».

n) Si riporta il testo dell'art 22 del citato D P R. 26 ottobre 1972, n. 636, abrogato dall'art 71 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n 546, a decorrere dal 1° aprile 1996, data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali

«Art. 22 *(Appello)* — [L'appello può essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione previste dal terzo comma dell'art. 38.

L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice, è proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalità di cui al primo comma dell'art 17, alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.

L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera complessivamente lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza

L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 15.

La segreteria della commissione notifica la copia dell'atto di appello all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione, può proporre appello incidentale, corredato in copia in carta semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra parte.

Trascorso tale termine la segreteria trasmette alla commissione di secondo grado l'atto di appello e l'eventuale appello incidentale nonché il fascicolo del giudizio di primo grado nel quale inserisce copia della decisione impugnata.

Se la copia di cui al secondo comma non è allegata, l'appello è improcedibile. Decorso un anno dalla sua proposizione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue. L'estinzione è pronunziata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria. Avverso l'ordinanza è ammesso reclamo alla commissione nel termine di trenta giorni dalla notificazione]»

o) Si riporta il testo dell'art. 22 del citato D Lgs 31 dicembre 1992, n. 546:

«Art 22 *(Costituzione in giudizio del ricorrente)* — 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale

2 L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi»

p) Si riporta il testo dell'art 53 del citato D Lgs 31 dicembre 1992, n 546:

«Art 53 *(Forma dell'appello)*. — 1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.

2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza».

q) Si riporta il testo dell'art 32 del citato D Lgs 31 dicembre 1992, n 546:

«Art 32 *(Deposito di documenti e di memorie)*. — 1. Le parti possono depositare i documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art 24, comma 1.

2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti

3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio»

r) Si riporta il testo dell'art. 71 del citato D.Lgs 31 dicembre 1992, n 546, come modificato dal presente decreto:

«Art 71 *(Norme abrogate)*. — 1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l'art. 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 636, e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4 e 5, e l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. È inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto».

s) Si riporta il testo dell'art. 39 del D P.R. 29 settembre 1973, n 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», come modificato dal presente decreto:

«Art 39 *(Ricorso avverso l'iscrizione a ruolo)*. — Il ricorso contro il ruolo di cui all'art 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione, tuttavia la direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il ricorso può essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, in sede di dichiarazione annuale, dei versamenti diretti eseguiti e delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati. In tal caso l'ufficio può procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle ritenute anche prima della decisione del ricorso.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto.

Non è ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio.

Il Ministro delle finanze in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'art. 19, può autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi.

Sull'ammontare delle somme il cui pagamento è stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del dodici per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed è riscosso unitamente all'imposta».

t) Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, recante: «Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica», come modificato dal presente decreto:

«Art. 11. — 1. Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'art. 46 del decreto n. 602 del 1973.

2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.

3. *(Soppresso)*.

4. I termini di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.

4-*bis*. La direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

5. *(Soppresso)*.

6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'art. 6, comma 6, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'art. 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R D. 23 maggio 1924, n 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

6-*bis*. I concessionari del Servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al fruttuoso esperimento degli atti esecutivi nei confronti dei contribuenti. I collegamenti devono altresì consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo».

u) Si riporta il testo dell'art. 75 del citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal presente decreto:

«Art. 75 *(Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale)*. — 1. Alle controversie che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'art. 28.

3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziché presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.

4. Se non è stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. *(Abrogato)*.

6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale».

v) Si riporta il testo dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dal 1° aprile 1996, data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali:

«Art. 16 *(Proposizione del ricorso alla commissione tributaria)*. — [Il ricorso alla commissione tributaria può essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al sesto comma. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.

In calce agli atti, di cui al comma precedente, sono indicati il termine per proporre ricorso e l'organo al quale esso deve essere proposto.

Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione della imposta o del provvedimento che irroga la sanzione.

Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Il termine per proporre il ricorso è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale notificazione del ruolo.

In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione.

Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza che ne sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio tributario sulla stessa, il ricorso può essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto]».

z) Si riporta il testo dell'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, recante: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657»:

«Art. 67 *(Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette)*. — 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi.

2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

aa) Si riporta il testo dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dal 1° aprile 1996, data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali:

«Art. 38 *(Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione)*. — [La decisione è resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la propria firma e la data

Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma

La segreteria rilascia entro dieci giorni dalla richiesta della parte copia autentica della decisione, se la decisione di condanna al pagamento di somme è divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva Il richiedente diverso dall'ufficio tributario deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio.

Le parti hanno facoltà di provvedere direttamente alla notificazione della decisione e, in tal caso, hanno l'obbligo di depositare l'originale notificato presso la segreteria della commissione tributaria, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di piu comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione o la notificazione eseguita per prima]».

bb) La legge 28 dicembre 1995, n 549, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

cc) Si riporta il testo dell'art 1 del D L 26 settembre 1995, n 403, convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n 485, recante «Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze», come modificato dal presente decreto:

«Art 1 (*Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario*) — 1 Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'art 42 le parole "1° ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti "1° aprile 1996";

b) il comma 6 dell'art 43 è sostituito dal seguente "6 Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.",

c) il comma 9 dell'art 43 è abrogato.

2 Ai componenti delle commissioni tributarie centrale, di primo e secondo grado, nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, dell'art 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

3. All'art 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'art. 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n 656, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente. "Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente"

Art. 13.

Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1951, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

b) nel comma 173 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

c) nel comma 175 le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».

Riferimenti normativi

a) Si riporta il testo dell'art 3, comma 172 della legge 28 dicembre 1995, n 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», come modificato dal presente decreto: «172 I giudizi di cui al comma 170 sono sospesi sino al 30 settembre 1996, tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima e richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 176 del presente articolo»

b) Si riporta il testo dell'art 3, comma 173, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal presente decreto: «173 Il pagamento è effettuato entro il 30 settembre 1996. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di verbali di constatazione di cui al comma 170, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del relativo avviso di liquidazione delle somme dovute».

c) Si riporta il testo dell'art 3, comma 175, della citata legge 28 dicembre 1995, n 549, come modificato dal presente decreto «175 Con regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, sono stabilite:

a) le modalità per la presentazione delle domande;

b) le procedure per il controllo delle stesse,

c) le modalità per il pagamento delle somme dovute,

d) le modalità per l'estinzione dei giudizi,

e) le altre norme occorrenti per l'applicazione dei commi da 170 a 176 del presente articolo»

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A7495

Testo del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 1996, n. 586 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche».

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1996, n. 272, e 22 luglio 1996, n. 383». I DD.LL. n. 272/1996 e n. 383/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 1996 e n. 222 del 21 settembre 1996).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Premio di addestramento e formazione tecnica)*. — *1.* Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

1-bis. *L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:*

«Art. 3. — 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi».

Art. 3.

1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.

Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere *ad ogni effetto* all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.

Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.».

Art. 4.

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale»;*

b) *il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali»;

b-bis) *dopo il secondo comma è inserito il seguente:*

«L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva»;

c) *(soppressa dalla legge di conversione).*

2. *L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:*

«Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). — *1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati».*

3. L'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Potere di denuncia al tribunale)*. — Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A7656

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 ottobre 1996 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori.

Giovanni Franco Crippa, console onorario delle Samoa occidentali a Milano,

Kristian Kielland, console onorario del Regno di Norvegia a Genova

96A7607

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto ministeriale del 26 ottobre 1996, vistato dalla ragioneria centrale il 6 novembre 1996, il dott. Gessi Giuseppe, nato a Cento (Ferrara) il 5 febbraio 1935 è riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45

96A7599

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 19 novembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1512,58
ECU	1933,83
Marco tedesco	1006,71
Franco francese	297.61
Lira sterlina	2532,36
Fiorino olandese	897,51
Franco belga	48,844
Peseta spagnola	11,961
Corona danese	262.15
Lira irlandese	2535,39
Dracma greca	6,367
Escudo portoghese	9,959
Dollaro canadese	1125,18
Yen giapponese	13,582
Franco svizzero	1192,32
Scellino austriaco	143,05
Corona norvegese	238,99
Corona svedese	228,76
Marco finlandese	333,94
Dollaro australiano	1200,69

96A7723

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla ditta Nord S.p.a., in Milano, a variare la denominazione della sorgente e dell'acqua minerale naturale «Dolomiti».

Con provvedimento n 3407 del 29 luglio 1996, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, ai soli effetti di competenza regionale e fatte salve tutte le eventuali diverse competenze, la ditta Norda S p.a , con sede in Milano, via Bartolini n 9 - c f. 04848000156, a variare la sola denominazione della sorgente e dell'acqua minerale naturale «Dolomiti» in «Pasubio», fermi restando i valori chimici fisici e microbiologici di cui alla D.G.R 4140 del 14 settembre 1993, ed a modificare la veste grafia nonché la designazione commerciale, da «Norda» in «Alisea», delle etichette da apporre ai soli contenitori in vetro e P E T. (polietilenglicoletereftalato), già autorizzati con D.G.R. n 1809 dell'11 aprile 1995, dell'acqua minerale naturale da denominarsi «Pasubio», imbottigliata nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza) già autorizzati

96A7608

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della «Latteria sociale di Racchiuso - Soc. coop. a r.l.», in Attimis

Con deliberazione n. 4534 in data 14 ottobre 1996 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 6 dicembre 1996, il mandato conferito al dott. Ugo Di Martino con studio in Udine, via Battistig, 34, in ordine alla gestione commissariale della «Latteria sociale di Racchiuso - Soc coop a r l», con sede in Attimis.

96A7610

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa zootecnica del Sandanielese - Soc. coop. a r.l.», in Dignano di Ragogna, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4541 in data 14 ottobre 1996 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa zootecnica del Sandanielese - Soc. coop. a r l.», con sede in Dignano di Ragogna, costituita il 28 dicembre 1982 per rogito notaio dott. Nicolò Mareschi di S. Daniele ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello con studio in Udine, via Asquini, 8/A.

96A7609

Sostituzione del liquidatore della «Sercoop - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 4542 in data 14 ottobre 1996 la giunta regionale ha nominato il dott. Maurizio Dovier con studio in Grado, via Roma, 11, liquidatore della «Sercoop - Soc. coop. a r l», con sede in Trieste, in sostituzione della sig ra Rossana Forza.

96A7611

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero degli affari esteri concernente: «Entrata in vigore dell'accordo culturale tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la CECA, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 3 aprile 1993». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 26 luglio 1996).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 25, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al penultimo rigo, dove è scritto: «Conformemente all'art. 16, l'accordo *entra in vigore il 1° agosto 1996.*», leggasi: «Conformemente all'art. 16, l'accordo *entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure delle parti contraenti.*».

96A7708

Comunicato relativo all'estratto del Ministero degli affari esteri concernente: «Entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfù il 24 giugno 1994». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 26 luglio 1996).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 25, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al penultimo rigo, dove è scritto: «Conformemente all'art. 112, l'accordo *entra in vigore il 1° agosto 1996.*», leggasi: «Conformemente all'art. 112, l'accordo *entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.*».

96A7709

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400